



Direzione Generale Immigrazione

ARCHIVIO FOCUS IMMIGRAZIONE NN. 1 – 20 (MARZO/AGOSTO 2007)

[NORMATIVA STATALE](#)

[NORMATIVA REGIONALE](#)

[ATTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI](#)

[ATTIVITÀ PARLAMENTARE](#)

[GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE](#)

[GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA](#)

[GIURISPRUDENZA CIVILE](#)

[GIURISPRUDENZA PENALE](#)

[NOVITÀ](#)

[EVENTI](#)



NORMATIVA STATALE

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.01.2007. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 del 12.03.2007, il decreto-flussi 2007, in anticipazione delle quote massima d'ingresso per lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2007 autorizza: l'ingresso di 80.000 lavoratori extracomunitari stagionali da impiegare nel settore agricolo e nel settore turistico alberghiero; l'ingresso di 2.000 lavoratori extracomunitari, unicamente per lavoro non stagionale, formati all'estero con riferimento all'articolo 23 del Testo Unico sull'immigrazione. Rispetto di decreti sui flussi di lavoratori stagionali degli anni passati si segnala la seguente novità: l'ingresso per lavoro stagionale è consentito anche a cittadini di Ucraina, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka

Il testo del Decreto è consultabile all'indirizzo:

<http://www.solidarietasociale.gov.it/NR/rdonlyres/F1753596-3F67-4382-AEDA-3AF51C93182F/0/DPCM9gennaio2007.pdf> (focus n. 1).

Circolare del Ministero della Solidarietà Sociale n. 6 del 8.03.2007 in attuazione del D.P.C.M. del 9

gennaio 2007 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 del 12 marzo 2007), con le indicazioni sulla modalità di presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro agli sportelli unici per l'immigrazione per l'assunzione di lavoratori stagionali extracomunitari e di lavoratori che hanno concluso programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico sull'immigrazione.

Per il testo della circolare consulta l'indirizzo:

<http://www.solidarietasociale.gov.it/NR/rdonlyres/D535046E-B40D-44E6-BCFE-034AD13112FB/0/circolare6del2007.pdf> (focus n. 1).

Circolare del Ministero dell'Interno n. 9 del 7.03.2007 in attuazione del D.P.C.M. del 9 gennaio 2007 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 del 12 marzo 2007), le indicazioni sulla modalità di presentazione delle domande per la concessione del nulla osta al lavoro per l'assunzione di lavoratori stagionali extracomunitari e di lavoratori che hanno partecipato a programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine.

Il testo della circolare è consultabile all'indirizzo:

http://www.cittadinitalia.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/legislazione/_circolari/_dip_immigrazione/09997_circolare_960.html (focus n. 1).

Direttiva del Ministero dell'Interno e della Giustizia del 7.12.2006 in materia di minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo. Il 7 marzo 2007 è stata registrata alla Corte dei Conti la direttiva congiunta del Ministero dell'Interno e della Giustizia volta a rafforzare la tutela dei minori stranieri non accompagnati che chiedono asilo in Italia. Tra le novità più significative la previsione in base alla quale all'arrivo in frontiera, il minore, dopo la presa in carico del giudice tutelare, verrà subito affidato al Sistema Nazionale di Protezione per Richiedenti Asilo e non come finora è accaduto all'ente locale, per essere accolto in un servizio genericamente individuato in base alla disponibilità sul territorio, in attesa che gli venga nominato un tutore.

Il testo della direttiva è consultabile all'indirizzo:

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/13/direttiva_minori_stranieri_accompagnati_richiedenti_asilo.pdf (focus n. 1).

Circolare del Ministero dell'Interno n. 8 del 2.03.2007 con cui è stata estesa anche agli atleti dilettanti la possibilità di ingresso al di fuori delle quote per gli sportivi extracomunitari (articolo 27, lett. p, del Testo Unico sull'immigrazione). Le società sportive riconosciute dal CONI potranno quindi chiedere l'ingresso in Italia anche di atleti non professionisti. Si è pertanto deciso di optare per un'interpretazione estensiva della norma, fermo restando che gli ingressi di sportivi extracomunitari professionisti e non professionisti continueranno ad essere regolati da un sistema di quote stabilite dal ministro competente, quello delle Politiche Giovanili e delle Attività Sportive, su proposta del CONI, sentiti i Ministri dell'Interno e della Solidarietà Sociale.

La circolare è consultabile all'indirizzo:

http://www.cittadinitalia.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0965_2007_03_02_cir.8.pdf (focus n. 1).

Direttiva del Ministro dell'Interno e del Ministro delle Politiche per la Famiglia del 21.02.2007 in cui si stabilisce che “ai fini del soggiorno del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione non è richiesto il permesso di soggiorno”. Con tale provvedimento è stata abolita la prassi secondo la quale un bambino adottato all'estero da una coppia italiana deve chiedere, al momento del suo arrivo in Italia e nonostante sia già in possesso di un cognome italiano, il permesso di soggiorno come qualsiasi cittadino straniero. La direttiva è alla registrazione della Corte dei Conti.

La direttiva è consultabile all'indirizzo:

http://www.cittadinitalia.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/legislazione/minori/Direttiva_sullabolizione_della_richiesta_del_permesso_di_soggiorno_per_il_minore_straniero_adottato_o_affidato_a_scopo_di_adozione.html?back=%2Ftools%2Fsearch%2Findex.html%3Faction%3Dsearch%26matchesPerPage%3D10%26displayPages%3D10%26index%3DProgetto+Online%26sort%3D%26category%3D%26searchRoots%3D%252F%252F%26searchPage%3D2%26text%3Dminori%26start%3D%26end%3D%26type%3Dlegislazione (focus n. 1).

Direttiva del Ministro dell'Interno del 20.02.2007 concernente i diritti dello straniero nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Con tale direttiva si è voluto rispondere alle numerose richieste pervenute al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione relative alla possibilità di svolgere attività lavorativa da parte dei lavoratori extracomunitari in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno e di esercizio dei diritti connessi al possesso del medesimo permesso. Possono accedere ai benefici, di cui alla direttiva, gli stranieri in possesso della copia del modello di richiesta di permesso di soggiorno rilasciato dallo Sportello Unico dell'Immigrazione e della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta rilasciata dall'Ufficio postale abilitato.

Il testo della direttiva è consultabile all'indirizzo:

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/13/direttiva_soggiorno_lavoro_sub.pdf (focus n. 1).

Circolare del 16.02.2007 sulle nuove regole in materia di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Il Ministero dell'Interno ha emanato una circolare esplicativa relative alle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo dell'8.01.2007 - n. 3 "Attuazione della Direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo"

La circolare è consultabile all'indirizzo:

<http://www.serviziocentrale.it/pdf/circolari/dl07022100.circ.interno.cds.16.02.2007.pdf> (focus n. 1).

Decreto-Legge del 15.02.2007, n. 10, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 38 del 15.02.2007 - Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali. Si segnala la modifica all'articolo 5, comma 2, del Testo Unico sull'immigrazione in materia di soggiorni inferiori a tre mesi e la modifica dell'art. 27, comma 1, T.U. sul distacco di lavoratori cittadini di Paesi terzi dipendenti da imprese con sede in uno Stato membro dell'Unione europea. L'art. 7 del T.U. relativo agli obblighi di comunicazione a carico dell'ospitante e del datore di lavoro di cittadino straniero è stato abrogato.

Il testo del decreto è consultabile all'indirizzo:

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/obblighi_comunitari/dl.pdf (focus n. 1).

13.03.2007 - Ministero della Solidarietà Sociale: documento di programmazione strategica per l'anno 2007 con le priorità politiche del Ministero per l'anno 2007. Per l'immigrazione in primo piano la revisione della disciplina riguardante l'immigrazione e la realizzazione di misure dirette a favorire la piena integrazione delle persone provenienti dai Paesi extracomunitari.

Il testo del documento è consultabile all'indirizzo:

<http://www.solidarietasociale.gov.it/NR/rdonlyres/5109FF9B-DFA0-4D30-859A-C7E6B80BDC3C/0/Attodiindirizzoperil2007.pdf> (focus n. 2).

Annuncio pubblicazione – Il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2004/38/CE

recante “Nuove disposizioni sul soggiorno dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari extracomunitari, e le nuove disposizioni sui familiari stranieri dei cittadini italiani” sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.03.2007 ed entrerà in vigore dall'11.04.2007.

Il testo del decreto di recepimento è consultabile al sito:

http://www.governo.it/Governo/Provvedimenti/testo_int.asp?d=30516 (focus n. 3).

21.03. 2007 – Espulsione via aerea: pubblicato sulla G.U. del 20.03.2007, n. 66, il D.lgs 25.01.2007, n. 24, di attuazione della direttiva 2003/110/CE, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea.

Per il testo del decreto consultare il sito:

<http://www.asgi.it/content/documents/dl07032100.decreto.legislativo.25.gennaio.2007.pdf>
(focus n. 3).

26.03.2007 – Circolare del Ministro dell'Interno esplicativa della direttiva del 13 febbraio 2007, con la quale sono stati determinati, per l'anno 2007, gli obiettivi generali per la gestione del Fondo UNNRA, e sono stati stanziati 7 milioni di euro nell' ambito del rilancio dell' attività dei Consigli territoriali per l' immigrazione. Il provvedimento fissa un limite di 300 mila euro per progetto, che possono crescere con il cofinanziamento di Comuni, Province e Regioni, o anche di sponsor locali o di istituzioni che operano sul territorio. Enti locali, istituzioni e associazioni potranno così dar vita, nell' ambito dei tavoli messi a disposizione dai prefetti, ad iniziative sul territorio che consentano di affrontare i problemi dell' integrazione.

La direttiva sui nuovi obiettivi del fondo è consultabile all'indirizzo:

http://prefetturacampobasso.it/modelli_word_pdf_rtf/05_01_fondi_unrra/02_direttiva.pdf

Per la circolare esplicativa consultare l'indirizzo:

http://prefetturacampobasso.it/modelli_word_pdf_rtf/05_01_fondi_unrra/01_circolare.pdf
(focus n. 4)

22.03.2007 – Nota del Ministero dell'Interno relativa alla valutazione del reddito nelle istanze di ricongiungimento familiare presentate da cittadini stranieri assunti da meno di un anno (e, pertanto, privi della dichiarazione dei redditi annuale comprovante un reddito non inferiore ai parametri previsti). La nota precisa che nei predetti casi la sussistenza dell'importo reddituale minimo possa essere accertata anche in via preventiva, tenendo conto delle retribuzioni che saranno percepite dal richiedente nel corso dell'anno, dallo stesso autocertificate. (focus n. 4).

16.03.2007 - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15 recante: “Legge finanziaria per il 2007 – Modifiche all'imposta sul reddito delle persone fisiche”, con la quale si semplificano le certificazioni richieste ai lavoratori extracomunitari con familiari a carico nei paesi d'origine per beneficiare delle detrazioni Irpef. La Finanziaria 2007 ha infatti introdotto delle novità, illustrate in questa circolare, per attestare lo status di familiare a carico. I cittadini extra-Ue possono alternativamente presentare:

“a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;

b) documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;

c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano del Paese d'origine” [questa era l'unica strada percorribile fino all'anno scorso].

Questi documenti vanno presentati solo la prima volta che si chiede la detrazione; negli anni successivi basta infatti una dichiarazione che confermi il perdurare della situazione. Per chi ha i figli in Italia “è sufficiente, al fine di documentare il legame familiare, la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione”.

La circolare è consultabile al sito

http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb9b2705b9f47ad/circ15_16032007.pdf
(focus n. 4) 

3.04.2007- Convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali” Il Testo del decreto, non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, è stato approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati.

Diventa più facile entrare in Italia per i lavoratori extraUe distaccati temporaneamente in Italia da società che hanno sede nell'Ue. La modifica all'art. 27, del d.lgs 286/98, non rende, infatti, più necessario il nulla osta dello Sportello Unico per l'immigrazione, essendo sufficiente una comunicazione del committente e una dichiarazione del datore di lavoro.

Il testo del nuovo decreto, con le indicazioni delle modifiche apportate in sede di conversione, è consultabile all'indirizzo:

<http://www.camera.it/parlam/leggi/messaggi/c2374a.htm> (focus n. 5).

2.04.2007 - Circolare del Ministero degli Interni n. 16 con la quale si stabilisce che, anche nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, in conformità a quanto stabilito dalla direttiva del Ministero dell'Interno del 20.02.2007 (diritti dello straniero nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato), possano essere iscritti all'anagrafe gli stranieri che esibiscano il contratto di soggiorno e la ricevuta della domanda del permesso.

Il testo della circolare è disponibile all'indirizzo:

<http://www.interno.it/assets/files/4/200744132938.doc> (focus n. 5).

2.04.2007 - Circolare del Ministero degli Interni n. 17 con la quale si ritiene possibile il rilascio e il rinnovo della carta di identità (con la sola esclusione della validità per l'espatrio) ai cittadini stranieri iscritti in anagrafe e che abbiano presentato domanda di rinnovo del titolo di soggiorno nelle forme e nei tempi previsti.

Il testo della circolare è disponibile all'indirizzo:

<http://www.interno.it/assets/files/4/20074413306.doc> (focus n. 5).

29.03.2007 - Ordinanza del Presidente del Consiglio, recante “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina” (G.U. n. 76 del 31.03.2007), con la quale si autorizza il Ministero dell'Interno ad assumere fino a 650 lavoratori con contratto a tempo determinato, al fine di fronteggiare adeguatamente le maggiori esigenze organizzative in materia di immigrazione. L'ordinanza assegna anche 300.000 euro "in favore delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari maggiormente interessati dal fenomeno dei flussi migratori verso l'Italia, per l'acquisizione in loco dei servizi di lavoro interinali".

Il testo dell'ordinanza è consultabile all'indirizzo:

<http://www.interno.it/legislazione/pages/pagina.php?idlegislazione=806> (focus n. 5).

29.03.2007 - I.N.P.S. Circolare n. 68 con cui si procede alla rivalutazione degli importi dell'assegno di maternità e per il nucleo familiare concessi dai Comuni.

I nuovi importi fissati per il 2007 sono:

- 122,80 euro per l'assegno per il nucleo familiare, previsto per le famiglie con tre o più figli minori. L'Indicatore della Situazione Economica, per i nuclei familiari composti da cinque componenti, deve essere pari o inferiore a 22.105,12 euro;

- 294,52 euro (per complessivi 1.472,60 euro) per l'assegno di maternità per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007; in questo caso, il nuovo valore dell'indicatore della situazione economica (ISE) per i nuclei familiari composti da tre componenti deve essere pari o inferiore a 30.701,58 euro.

Il testo della circolare è consultabile all'indirizzo:

<http://www.inps.it/circolari/Circolare%20numero%2068%20del%2029-3-2007.htm> (focus n. 5).

11.04.2007 - Nota del Ministero dell'Interno con cui è stato disposto che i nulla osta al lavoro subordinato rilasciati a favore di lavoratori extracomunitari perdono efficacia e vengono automaticamente archiviati dopo un anno di giacenza, per mancato ritiro, presso le sedi consolari.

Il testo della nota è consultabile all'indirizzo:

<http://www.interno.it/focus/articolo.php?idarticolo=23995> (focus n. 6).

10.04.2007 – Circolare del Ministero degli Interni recante, ad integrazione della circolare n. 19 del 6.04.2007, ulteriori chiarimenti in merito all'applicazione del Decreto legislativo n. 30, del 6 febbraio 2007 concernente il diritto dei cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Per il testo della circolare [clicca qui](#). (focus n. 6).

6.04.2007 - Circolare del Ministero degli Interni n. 19 con la quale sono state dettate disposizioni di attuazione del Decreto legislativo n. 30, del 6 febbraio 2007, relativo al diritto dei cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Il testo della circolare è disponibile all'indirizzo:

<http://www.interno.it/focus/articolo.php?idarticolo=23989> (focus n. 6).

5.04.2007 - Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 8 con la quale è stato disposto che ai cittadini rumeni e bulgari appartenenti al settore marittimo e della pesca, già oggetto di disposizioni speciali ai fini del collocamento, non si applicano restrizioni per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro. Gli stessi sono quindi equiparati a tutti gli effetti ai cittadini comunitari e vengano loro applicate le medesime disposizioni e procedure.

Il testo della circolare è disponibile all'indirizzo:

<http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Focus/notizia5aprile2007collocamentomarittimo.htm> (focus n. 6).

24.04.2007 - Approvato dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge che delega al Governo a modificare la disciplina dell'immigrazione e delle norme sulla condizione dello straniero, presentato dal Ministro dell'Interno e dal Ministro per la Solidarietà Sociale.

Il testo interviene su tutti gli aspetti legati all'ingresso e al soggiorno dei cittadini stranieri in Italia.

Entro un anno dall'entrata in vigore della legge delega, il governo dovrà emanare un decreto legislativo per modificare il testo unico sull'Immigrazione.

Lo schema di decreto legislativo è stato trasmesso alla Conferenza unificata che si dovrà esprimere entro trenta giorni e dovrà poi, dopo una nuova approvazione da parte del CdM, essere inviato alla Camera dei deputati e al Senato per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per l'esame delle conseguenze di carattere finanziario. Le Commissioni dovranno esprimersi entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi i quali il decreto legislativo sarà emanato anche in assenza del parere.

Per il testo del decreto vedi:

<http://www.solidarietasociale.gov.it> o

<http://www.interno.it/focus/articolo.php?idarticolo=24066> (focus n. 7).

24.04.2007 – Direttiva del Ministero dell'Interno con cui è stata disposta la soppressione dei Centri di permanenza temporanea ed assistenza di Brindisi, Crotone e Ragusa e l'avvio di uno studio approfondito sulle altre strutture per valutare eventuali future soppressioni o procedere alla loro riqualificazione, che terrà conto della valutazione dei Prefetti, dei Comitati Provinciali per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e dei rappresentanti degli Enti territoriali.

Il comunicato stampa è consultabile all'indirizzo:

<http://www.interno.it/focus/articolo.php?idarticolo=24081> (focus n. 7).

11.04.2007 - Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione contenente disposizioni esplicative della Direttiva del Ministero dell'Interno e della Giustizia del 7.12.2006 in materia di minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo.

La circolare spiega le novità introdotte dalla direttiva, individuando dettagliatamente le responsabilità di tutti i soggetti istituzionali coinvolti nella nuova procedura.

Per il testo della circolare [clicca qui](#). (focus n. 8).

05.05.2007 – Circolare del Ministero dell'Interno sull'accelerazione delle procedure per il rilascio del nulla osta al lavoro da parte dello Sportello Unico. Tra le novità, l'introduzione di un sistema di report giornalieri di segnalazione allo Sportello Unico ed, a livello nazionale, al Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - delle pratiche che non ricevono il parere della DPL entro 40 giorni dal loro inoltro.

Una lista di attenzione è anche prevista per le pratiche per le quali trascorrono 180 giorni dal momento della trasmissione del nulla osta al Ministero degli Esteri, senza che sia comunicato al SUI il rilascio o il diniego del visto di ingresso.

Per il testo della circolare [clicca qui](#) (focus n. 9).

16.05.2007/17.05.2007 – Camera dei Deputati, Commissione Affari costituzionali in sede referente: Modifiche alla legge sulla cittadinanza. Prosegue l'esame del testo unificato relativo alle modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91. La Commissione Affari Costituzioni ha chiesto una dilazione per la conclusione dell'esame del provvedimento viste le obiezioni sollevate dalla Commissione Bilancio sulla sua copertura finanziaria. La Commissione Bilancio ha, infatti, ritenuto di non procedere all'espressione del parere, che allo non avrebbe potuto che essere contrario, trasmettendo la documentazione depositata dal Governo alla Commissione di merito, al fine di consentire alla stessa di prendere in esame i profili problematici di carattere finanziario del provvedimento e di introdurre le necessarie modifiche.

I lavori dell'Assemblea sono consultabili all'indirizzo:

http://www.camera.it/dati/lavori/schedela/trovaschedacamera_wai.asp?PDL=0024 (focus n. 10).

16.05.2007 - Camera dei Deputati - Approvata in via definitiva dall'Assemblea della Camera la proposta di legge (C 2427), già approvata dal Senato, recante disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio.

I lavori dell'Assemblea sono consultabili all'indirizzo:

<http://www.camera.it/chiosco.asp?position=Organi%20Parlamentari\L'Assemblea\Resoconti%20dell'Assemblea&content=/dati/leg15/lavori/stenografici/framedinam.asp?sedpag=sed158/s000r.htm>

(focus n. 10).

16.04.2007- Senato - I° ed XI° Commissione riunite – Concluso l'esame del DDL recante "Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale" (S. 1201). Le Commissioni riunite conferiscono ai relatori il mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo predisposto dai relatori medesimi, nella versione conseguente agli emendamenti accolti.

I lavori della Commissione sono consultabili all'indirizzo:

<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=15&id=263617> (focus n. 10).

21.05.2007 – Nota dell'INPS che chiarisce che l'assegno di maternità di base concesso dai Comuni in base all'articolo 74 del D.Lgs. n. 151/2001, spetta anche alle cittadine extracomunitarie riconosciute rifugiate politiche, ancorché non in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Non è, invece, estensibile ai rifugiati politici l'assegno per il terzo figlio, ex art. 65 della legge 448/98.

Il parere dell'Inps è consultabile all'indirizzo:

<http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/messaggi/Messaggio%20numero%2012712%20del%2021-05-2007.htm&iIDDalPortale=&sAltriParametri=iIDFocus=276> (focus n. 11).

10.05.2007 - Conferenza Stato-Regioni, Parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro della Solidarietà Sociale, recante la determinazione del contingente annuale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di formazione professionale, per l'anno 2007 ovvero a svolgere i tirocini formativi e di orientamento.

Il testo completo del parere è consultabile all'indirizzo:

http://www.palazzochigi.it/Conferenze/c_stato_regioni/Atti/testo_int.asp?d=31611 (focus n. 11).

14.06.06 – All'ordine del giorno della Conferenza Stato Regioni del 14 giugno l'esame del disegno di legge che delega al Governo a modificare la disciplina dell'immigrazione e delle norme sulla condizione dello straniero.

Per il testo del decreto vedi:

<http://www.solidarietasociale.gov.it> (focus n. 13)

1.06.2007 - Pubblicata sulla G.U. n. 126 del 1.6.2007 la Legge 28.05.2007, n. 68, recante "Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio".

Con la nuova normativa, per l'ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio, non è più richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso non sia superiore a tre mesi. Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dovrà dichiarare la sua presenza, rispettivamente all'autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità che verranno stabilite con un decreto del Ministro dell'Interno di prossima emanazione..

Per il testo della legge **clicca qui** o consulta l'indirizzo

<http://www.gazzettaufficiale.it/gurifulcrum/dispatcher?service=1&datagu=2007-06-01&task=dettaglio&numgu=126&redaz=007G0081&tmstp=1181119613025> (focus n. 13)

28.05.2007 – Circolare del Ministro dell'Interno sul permesso alle vittime di tratta. La circolare fornisce un'interpretazione più estensiva del concetto di "soggiorno per motivi di protezione sociale" previsto dall'articolo 18 del D.Lgs. n. 286/1998 per tutelare chi vive in situazioni di violenza e sfruttamento. In particolare, la circolare chiarisce che a proporre il rilascio del permesso possono essere i servizi sociali dei Comuni o anche associazioni, enti e privati impegnati nella realizzazione dei

programmi di assistenza e protezione degli stranieri, che nel corso dei loro interventi abbiano rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento degli stessi. **Il rilascio del permesso per protezione sociale non è, quindi, subordinato alla presentazione di una denuncia da parte dello straniero che ne beneficia né alla sua collaborazione con gli organi di polizia o con l'autorità giudiziaria,** così come non è nemmeno richiesto il parere del Procuratore della Repubblica che entrerà in gioco solo quando è in corso un procedimento penale per violenza o sfruttamento.

Spetterà, in ogni caso, ai questori valutare, anche sulla base degli elementi indicati nella proposta degli enti o associazioni, la “gravità e attualità del pericolo”, così come, qualora autonomamente accertino situazioni di violenza o grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, valutare da soli “la situazione di concreto pericolo” per l'incolumità di chi vuole sottrarsi ai suoi aguzzini e procedere al rilascio del permesso “nel più breve tempo possibile”, prescindendo dalla disponibilità della vittima a denunciare o collaborare.

Per il testo della circolare **[clicca qui](#)** o consulta l'indirizzo:

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0963_ART.18T.U_immigrazione.pdf (focus n. 13)

8.05.2007 - Pubblicata sul B.U. dell'8 maggio 2007, n. 19, la legge regionale della Valle D'Aosta del 17.04.2007, n. 6, recante “Nuove disposizioni in materia di interventi regionali di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale”. Le iniziative previste dalla legge sono rivolte prioritariamente ai Paesi in via di sviluppo e ai Paesi in via di transizione, come definiti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), nonché alle popolazioni che attraversano condizioni sociali ed economiche di particolare bisogno, dovute a conflitti armati, processi di pacificazione, calamità naturali o altri eventi emergenziali. Si prevede anche l'istituzione, presso la Presidenza della Regione, di un Comitato per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale per la promozione e l'attuazione delle finalità della legge.

Per il testo della legge regionale consulta il sito:

http://www.consiglio.regione.vda.it/banche_dati/leggi_regolamenti/dettaglio_i.asp?pk_lr=3982 (focus n. 13)

07.06.2007- Siglate al Viminale tre Convenzioni per potenziare il sistema di accoglienza dei migranti tra il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – e tre organismi: OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni), CRI (Croce Rossa Italiana) e UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) per il potenziamento del sistema di accoglienza dei migranti irregolari nei centri di Lampedusa, Trapani, Caltanissetta e Siracusa, e sulle coste siciliane interessate dagli sbarchi. Il progetto, già positivamente sperimentato nel 2006 per Lampedusa, è cofinanziato dalla Commissione Europea e dal Ministero dell'Interno e prevede l'informazione e l'orientamento legale per gli immigrati ed i potenziali richiedenti asilo, nonché la cura e l'assistenza socio sanitaria per minori, donne e gruppi vulnerabili.

Per maggiori informazioni **[clicca qui](#)** (focus n. 14)

4.06.2007 – Telegramma del Ministero dell'Interno che illustra le novità in materia di soggiorni brevi. Dopo l'entrata in vigore della l. 68/2007, che disciplina i soggiorni di breve durata, il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno ha inviato un telegramma alle Questure e alla Polizia di Frontiera per illustrare le novità della disciplina. Con la nuova normativa lo straniero deve dichiarare la sua presenza sul territorio nazionale all'ufficio di polizia di frontiera al momento dell'ingresso, in caso di provenienza da Paesi diversi da quelli dell'area Schengen, ovvero, al Questore della provincia in cui si trova, in caso di provenienza da uno di tali Paesi. Tale dichiarazione di presenza dovrà essere effettuata secondo le modalità che saranno definite con un decreto del Ministero dell'Interno, che introdurrà una procedura uniforme in tutta Italia. Nelle more dell'emanazione del decreto, i cittadini stranieri devono comunque fin da ora dichiarare la loro presenza al momento

dell'ingresso.

Per il testo del telegramma [clicca qui](#) (focus n. 14)

18.06.2007 – Protocollo d'intesa tra INPS e Ministero dell'Interno per lo scambio di dati e di informazioni sui rapporti di lavoro dei cittadini stranieri. Con questo accordo l'INPS si è impegnata a fornire, su richiesta del Ministero dell'Interno, alcune informazioni che riguardano il rapporto di lavoro dello straniero e del cittadino comunitario: denuncia del rapporto di lavoro, situazione contributiva e report statistici. Il Ministero dell'Interno potrà disporre di una banca dati, realizzata dall'INPS, risultante dall'incrocio delle informazioni in possesso dell'Istituto con quelle del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione che riguardano: i nulla osta e i permessi di soggiorno per motivi di lavoro rilasciati, le informazioni acquisite dallo Sportello Unico presso le Prefetture, i dati sui permessi di soggiorno CE rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il protocollo istituisce inoltre presso il Ministero dell'interno un Comitato di Monitoraggio con il compito di risolvere eventuali criticità.

Per il testo del protocollo [clicca qui](#).

15.06.2007 – Pubblicato sulla G.U. n. 137 il decreto 23.04.2007, recante “Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione”. Nell'esercizio delle proprie attribuzioni, il Ministero dell'Interno decreta di orientarsi ed ispirarsi alla Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione, che costituisce parte integrante del decreto. È inoltre istituito un Consiglio scientifico incaricato di approfondire e proporre opportune iniziative per la conoscenza e la diffusione della Carta dei valori.

Per il testo del decreto [clicca qui](#) (focus n. 15)

14.06.2007 – Parere della Conferenza Unificata sul d.d.l. recante “Delega al Governo per la modifica della disciplina dell'immigrazione e delle norme sulla condizionale dello straniero”.

La Conferenza Unificata ha espresso parere favorevole a maggioranza. Hanno espresso parere negativo 4 Regioni: Lombardia, Veneto, Sicilia e Molise. Il d.d.l. dovrà ora ritornare al Consiglio dei Ministri per l'approvazione definitiva.

Per il testo del parere [clicca qui](#)

Per il comunicato stampa [clicca qui](#) (focus n. 15)

13.06.2007 – Circolare n. 32 del Ministero dell'interno in materia di anagrafe e richiesta di cittadinanza con la quale si stabilisce che la ricevuta della dichiarazione di soggiorno, resa ai sensi dell'art. 1 della Legge 68/2007 (soppressione dei permessi di breve durata), costituisce titolo utile ai fini dell'iscrizione anagrafica di coloro che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza “jure sanguinis” Per quanto riguarda invece le pregresse richieste di permesso di soggiorno per turismo, presentate tramite gli Uffici Postali, la ricevuta di presentazione della istanza rilasciata dall'Ufficio Postale costituisce idoneo documento al fine di ottenere l'iscrizione anagrafica tesa al riacquisto della cittadinanza. Con queste previsioni si è posto rimedio alla problematica relativa all'abolizione dei permessi per turismo per i discendenti di italiani che vogliono chiedere la cittadinanza: anche con la semplice dichiarazione di presenza potranno infatti prendere la residenza in Italia e presentare la loro domanda.

Per il testo della circolare [clicca qui](#). (focus n. 15)

22.05.2007 – Nota del Ministero degli Affari Esteri relativa ai cittadini somali non residenti in Etiopia sulla competenza nella trattazione delle richieste di visti per lavoro subordinato e ricongiungimento familiare. In particolare si segnala la necessità che i nulla osta vengano inviati alla sede territorialmente competente in base alla residenza dei richiedenti e non alla sede nella cui circoscrizione si trovino temporaneamente gli stessi, precisando che sussiste la competenza territoriale di Nairobi per i cittadini somali residenti in Somalia (come peraltro indicato nella sezione visti del sito del Ministero degli Esteri) e la necessità che gli Sportelli Unici revochino i nulla osta già concessi e rilascino nuovi nulla osta inviandoli alla sede territorialmente competente.

Per il testo della nota [clicca qui](#) (focus n. 15)

1.06.2007 – Circolare del Ministero dell'Interno sulla falsificazione di atti nella procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana al fine di sensibilizzare l'attenzione degli enti interessati sulla necessità di una estrema cautela nell'acquisizione e nella valutazione dei documenti che vengono presentati ai fini dell'acquisizione della cittadinanza italiana per discendenza.

Per il testo della circolare [clicca qui](#) (focus n. 15)

28.06.2007 – All'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri il Disegno di legge delega al Governo per la modifica della disciplina dell'immigrazione e delle norme sulla condizione dello straniero. Dopo il parere positivo espresso il 14 giugno dalla Conferenza Unificata, il DDL deve ottenere una nuova approvazione da parte del Governo, per poi iniziare l'iter parlamentare.

(focus n. 16)

24.06.2007 - Pubblicate undici guide dedicate ai momenti e ai temi più importanti della vita degli stranieri in Italia. L'iniziativa è stata presa dal Ministero dell'Interno e rientra nella più ampia operazione "Immigrazione informata" voluta dal Ministero. Queste le guide disponibili:

A - PRIMA ASSUNZIONE

B - RINNOVO DEL PERMESSO

C - PERMESSI IN QUESTURA

D - IL PERMESSO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

E - RICHIESTA DI ASILO

F - RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

G - MINORI STRANIERI

H - STRANIERI E ANAGRAFE

I - STRANIERI E SCUOLA

L - ASSISTENZA SANITARIA

M - CITTADINANZA

(focus n. 16)

13.06.2007 – Circolare del Ministero del Lavoro n. 15 in ordine alle procedure per l'assunzione dei lavoratori rumeni e bulgari nel settore marittimo e della pesca. A rettifica di quanto disposto con la circolare n. 8 del 5 aprile 2007, la nuova circolare chiarisce che:

▪ Per quanto riguarda il settore marittimo, i lavoratori rumeni e bulgari sono da ritenersi equiparati a tutti gli effetti ai cittadini comunitari e pertanto ad essi dovranno applicarsi le medesime disposizioni e procedure;

▪ Per quanto riguarda invece il settore della pesca marittima, non rientrando tra i settori lavorativi per i

quali è stata disposta l'apertura immediata, resta valida per i lavoratori rumeni e bulgari la procedura di richiesta di nulla osta al lavoro già stabilita con la citata Circolare n. 2/2006 e successiva Circolare n. 3 del 3/01/2007 del Ministero dell'Interno e del Ministero della Solidarietà Sociale.

Per il testo della circolare [clicca qui](#).

(focus n. 16)

27.06.2007 - Decreto del Ministero dell'Interno con cui vengono fissati i termini (entro il 31 luglio), i requisiti e le modalità attraverso i quali i Comuni possono presentare per l'anno 2008 domanda di accesso al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. Possono accedere alla ripartizione delle disponibilità del Fondo gli Enti locali, anche eventualmente associati, che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e dei loro familiari, alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria. I servizi finanziabili sono indicati nelle linee guida allegate al Decreto.

Il testo del decreto (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30.06.2007) è consultabile all'indirizzo:

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stamp/notizie/asilo/0994_2007_07_02_dm27062007.html ([focus n. 17](#))

27.06.2007 - Circolare del Ministero dell'Interno concernente le istanze di rinnovo e di aggiornamento dei titoli di soggiorno contenenti richieste di inserimento dei figli minori di quattordici anni. La circolare prevede che, in presenza di una specifica richiesta, le Questure provvederanno a concedere al genitore straniero un permesso di soggiorno cartaceo, provvisorio, con validità limitata a seconda delle esigenze prospettate, sul quale sarà iscritto il figlio minore. In tal modo si risolve il problema che si pone per i genitori che hanno chiesto l'inserimento del figlio nel proprio permesso presentando domanda di aggiornamento o di rinnovo alle Poste, ma non hanno ancora ricevuto il nuovo documento. La ricevuta delle Poste riporta, infatti, solo il nome del genitore e non anche quello del minore, con il rischio che in caso di uscita dal territorio nazionale la polizia di frontiera possa avanzare obiezioni sulla posizione regolare del minore. L'agevolazione prevista dalla nuova circolare consentirà quindi, anche alla prole minore di lasciare temporaneamente il territorio nazionale e di farvi rientro.

Per il testo della circolare [clicca qui](#) ([focus n. 17](#))

16.06.2007 – Circolare del Ministero dell'Interno con cui si stabilisce che i cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti, possono partire temporaneamente dall'Italia e farvi regolare rientro anche se in possesso della sola ricevuta di Poste Italiane (che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno). Basterà esibire la ricevuta di Poste Italiane, il passaporto in corso di validità o ad altro titolo di viaggio equipollente e il permesso di soggiorno o carta di soggiorno scaduto ([focus n. 17](#))

11.07.2007 - Circolare del Ministero dell'Interno sull'identificazione dei migranti minorenni -

La circolare stabilisce che, fino a quando non vengono fatti gli accertamenti, ai ragazzi stranieri "devono essere comunque applicate le disposizioni relative alla protezione dei minori", e se anche dagli esami arriva un responso dubbio "la minore età deve essere presunta". Ciò, in considerazione del fatto che se il minore è erroneamente identificato come maggiorenne, possono essere adottati provvedimenti gravemente lesivi dei suoi diritti, quali l'espulsione, il respingimento o il trattenimento in un Centro di permanenza temporanea o di identificazione.

Ai sensi della circolare, pertanto, l'art. 8, comma 2, del D.P.R. 22.9.1988, n. 448, che fissa il principio di presunzione della minore età, stabilendo che "qualora, anche dopo la perizia, permangono dubbi sull'età del minore, questa è presunta ad ogni effetto", si ritiene possa trovare applicazione in via analogica anche in materia di immigrazione, ogni volta in cui sia necessario procedere all'accertamento della minore età. Pertanto, la minore età deve essere presunta qualora la perizia di accertamento indichi un margine di errore.

Per il testo della circolare [clicca qui](#) ([focus n. 18](#))

09.07.2007 - Firmato un Protocollo esecutivo di applicazione dell'Accordo bilaterale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno del Marocco in materia di lavoro.

Il protocollo fissa le modalità di esecuzione dell'Accordo bilaterale in materia di lavoro firmato a Rabat il 21 novembre 2005. L'accordo prevede che l'Italia fornisca "informazioni dettagliate sulle offerte di lavoro" al Marocco, a sua volta tenuto a comunicare "in quale misura questi bisogni possono essere soddisfatti", predisponendo una lista di candidati. Tale lista, tramite i consolati, arriverà in Italia e sarà consultabile dai datori di lavoro, che potranno scegliere il profilo che li interessa o, se non lo troveranno, chiedere al Marocco una ricerca ad hoc.

Il Protocollo punta, inoltre a stimolare l'immigrazione qualificata, incoraggiando l'attivazione in Marocco di "corsi di formazione professionale e di insegnamento della lingua italiana", che saranno organizzati secondo la normativa marocchina in vigore e verranno pagati esclusivamente dai datori di lavoro o da altri soggetti promotori della formazione.

Il testo del Protocollo è consultabile all'indirizzo:

<http://www.solidarietasociale.gov.it/NR/rdonlyres/62EBDCE3-4C7B-4EB1-A528-646AD41853FC/0/ProtocolloversItalia.pdf> (focus n. 18)

04.07.2007 - Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 25 del 4.07.2007, in merito alle difficoltà applicative delle maxisanzioni per l'impiego di personale "in nero", che si affiancano a quelle già prevista dal T.U. n. 286/1998 per i datori di lavoro che impiegano lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno. La circolare è dedicata all'applicazione delle sanzioni introdotte dal cosiddetto decreto Bersani (l. 248/2006), secondo il quale "l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo". Inoltre, "l'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata". In particolare la circolare si esprime in merito all'applicabilità delle sanzioni in caso di impiego di lavoratori privi di permesso di soggiorno; di lavoratori minori non regolari; di lavoratori domestici; di lavoratori autonomi; di collaboratori familiari, coadiuvati ed imprenditori o soci di imprese artigiane; di prestatori d'opera qualificati. Si chiariscono inoltre i casi in cui si può proporre impugnazione a tali maxisanzioni presso il Comitato regionale per i rapporti di lavoro

Per il testo della circolare [clicca qui](#). (focus n. 18)

23.06.2007 – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2007, n. 144 il D.M. del 4 maggio 2007, n. 80, recante la disciplina per il trattamento dei dati sensibili da parte del Ministero della Solidarietà Sociale, ai sensi dell'art. 20 e 21 del decreto legislativo n. 196/2003.

Tra i dati sensibili e giudiziari per i quali viene consentito il trattamento ed indicate le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguito:

- i dati relativi ai minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato Italiano e la tenuta dell'elenco dei minori stranieri accolti temporaneamente in Italia;
- i dati relativi all'iscrizione nel registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati.

Il testo del D.M. è disponibile all'indirizzo: <http://www.solidarietasociale.gov.it/> (focus n. 18)

21.06.2007 - Siglato Protocollo d'Intesa Inps – Ministero dell'Interno “per la fornitura e lo scambio di informazioni sui rapporti di lavoro dei cittadini stranieri”.

L'accordo si inserisce nel rapporto di collaborazione tra Ministero dell'Interno ed INPS nel settore dell'immigrazione, in particolare nell'ambito delle procedure di semplificazione del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno.

Lo scambio di dati tra INPS e Ministero dell'Interno dovrebbe contribuire a migliorare la qualità e l'affidabilità delle informazioni sui rapporti di lavoro dei cittadini stranieri, disponibili nei rispettivi archivi, facilitando gli iter amministrativi gestiti dagli Sportelli Unici per l'Immigrazione. L'incrocio di informazioni dovrebbe, inoltre, consentire di mettere in luce il rapporto tra immigrazione e lavoro nero e di pianificare azioni mirate ad aumentare il livello di regolarità – assicurativa e contributiva – dei lavoratori stranieri presenti sul territorio. (focus n. 18)

12.06.2007 - Chiarimenti dell'INPS sulla possibilità che si instauri un rapporto di lavoro

domestico tra parenti. L'Inps con tale messaggio torna nuovamente sulla questione del rapporto di lavoro tra coniugi ribadendo che ai sensi dell'articolo 1, 3° comma, della legge n. 1403 del 31 dicembre 1971, che disciplina l'obbligo assicurativo nel lavoro domestico, e della conseguente circolare INPS n. 1255 del 19 giugno 1972, l'esistenza di vincoli di parentela o affinità tra le parti di un contratto di lavoro domestico non esclude il rapporto di lavoro ed il conseguente obbligo assicurativo, purché il rapporto di lavoro domestico sia provato. Non è, invece, ammesso, salvo talune eccezioni, il rapporto di lavoro domestico tra coniugi.

Il messaggio chiarisce anche che, in caso di lavoratori stranieri, al momento della richiesta di iscrizione all'Inps, la legittimità del rapporto di lavoro è già stata valutata positivamente dallo Sportello Unico che ha rilasciato il nulla osta al lavoro. Resta in ogni caso a carico dell'Inps l'accertamento sull'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro. Al fine di tale accertamento, in concreto possibile solo a posteriori, si ritiene possa essere considerato indice di effettività del rapporto di lavoro la lettera di assunzione redatta ai sensi del CCNL e corredata dalla busta paga.

Per il testo della circolare [clicca qui](#) (focus n. 18)



NORMATIVA REGIONALE

Regione Liguria – Legge regionale n. 7 del 20 febbraio 2007 recante “Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati” (pubblicata sul BURL n. 5 del 28 febbraio 2007)

La legge è consultabile dal motore di ricerca:

<http://camera.ancitel.it/lrec/jsp/index.jsp> (focus n. 3).

Regione Basilicata – Legge regionale n. 4 del 14 febbraio 2007 che istituisce una rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale (pubblicata sul BURL n. 10 del 17 febbraio 2007)

La legge è consultabile dal motore di ricerca:

<http://camera.ancitel.it/lrec/jsp/index.jsp> (focus n. 3).

08-06-2007 - Friuli Venezia Giulia – Delibera n. 1375 recante approvazione, in attuazione della L.R. n. 5/2005. del piano generale degli interventi nel settore dell'immigrazione per l'anno 2007 e ripartizione delle risorse.

Il testo della delibera e l'allegato Piano Generale degli interventi, sono disponibili all'indirizzo:

http://www.regione.fvg.it/asp/delibereInternet/asp/internet/layout2.asp?pag=1&txgiorno_da=08&tx mese_da=06&txanno_da=2007&uf=&num=1375&key=&submit4=vai+%3E (focus n. 18).

30-05-2007 – Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia la legge regionale del 23 Maggio 2007, n. 11 recante “Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale.”

La legge ammette al servizio civile solidale anche gli stranieri che non abbiano superato i 28 anni.

Il testo della legge è disponibile all'indirizzo:

<http://camera.mac.ancitel.it/lrec/> (focus n. 18).



ATTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI

Risoluzione del Parlamento europeo 13.02.2007 sul ruolo delle donne nella vita sociale, economica e politica della Turchia (2006/2214(INI))

Consultabile al sito <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?Type=TA&Reference=P6-TA-2007-0031&language=IT> (focus n. 1).

Regolamento del Consiglio europeo del 15.02.2007, n. 168/2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali. L'Agenzia entrerà in funzione il 1° marzo 2007, sostituendo l'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia allo scopo di fornire alle istituzioni competenti della Comunità e agli Stati membri, nell'attuazione del diritto comunitario, assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali, in modo da aiutarli a rispettare pienamente tali diritti quando essi adottano misure o definiscono iniziative nei loro rispettivi settori di competenza. L'Agenzia svolgerà i suoi compiti nell'ambito delle competenze della Comunità, quali previste dal trattato CE. In particolare le istituzioni dell'Unione europea, nel quadro del processo legislativo e dei rispettivi poteri, potranno beneficiare di tale competenza anche nei settori della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale; tale competenza generale potrà inoltre essere utile agli Stati membri che intendano avvalersene quando applicano atti legislativi dell'Unione nel settore in questione.

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:053:0001:01:IT:HTML> (focus n. 1).

15.02.2007 - Consiglio GAI (Giustizia Affari Internazionali) dell'Unione europea

Nell'ambito delle decisioni prese dal Consiglio si segnalano, in particolare, i seguenti punti:

POLITICA COMUNITARIA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE: Il Consiglio ha discusso sul rafforzamento della cooperazione con i Paesi terzi nel contrasto dell'immigrazione clandestina soprattutto attraverso incentivi alla cooperazione e conclusione di accordi su immigrazione e sviluppo, promuovendo l'immigrazione di ritorno con ingressi per lavoro o per formazione temporanei. La discussione è stata l'occasione per misurare la sensibilità degli Stati in materia di immigrazione legale considerando che nel corso del 2007 dovranno essere adottate misure sia in materia di ingresso per motivi di lavoro sia in materia di cooperazione e immigrazione.

RAZZISMO E DISCRIMINAZIONE: Il Consiglio ha proposto di adottare una nuova decisione quadro in materia di razzismo e xenophobia, visto che la precedente proposta del 2001 non è stata mai approvata.

DIRITTI FONDAMENTALI E CITTADINANZA EUROPEA: Il Consiglio GAI ha approvato il regolamento istitutivo dell'Agenzia europea sui diritti fondamentali. Tale regolamento abroga il regolamento 1035/97 istitutivo dell'Osservatorio europeo sul razzismo e la xenofobia integralmente sostituito dalla presente Agenzia, che quindi sarà operativa a Vienna dal 1 marzo 2007. Il Consiglio ha anche conferito alla Commissione europea il mandato a negoziare con il Consiglio d'Europa un accordo di cooperazione con l'Agenzia europea.

RELAZIONI ESTERNE: Adottati due rapporti del Parlamento europeo sugli accordi CE-Russia, volti ad agevolare la circolazione delle persone tra Russia e Unione europea. Si tratta del primo serio e concreto passo verso l'attuazione della creazione di un'area comune di libertà, sicurezza e giustizia come concordato durante il Summit di St Petersburg nel 2003. I due rapporti del Parlamento si riferiscono rispettivamente all'accordo CE-Russia sulle facilitazioni al rilascio dei visti ed all'accordo di riammissione.

Il documento integrale è disponibile sul sito:

<http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/focusWord/en/jha/92800.doc>

Il prossimo Consiglio Gai si terrà nel mese di Aprile (focus n. 2).

22.03.2007 – Firmato a Minsk tra il Governo Italiano ed il Governo Bielorusso un Protocollo in materia adozioni (che aggiorna il precedente, firmato nel 2005) ed un Accordo in materia di programmi solidaristici di accoglienza a favore di minori bielorusi. Tale accordo consente la ripresa dei programmi di accoglienza e delle adozioni dei minori bielorusi e favorisce l'avvio di una nuova fase di dialogo in materia umanitaria.

Il comunicato del Governo è disponibile all'indirizzo:

http://www.governo.it/notizie/not_notizia.asp?idno=3038 (focus n. 3).

21.03.2007 – La Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) del Consiglio d'Europa ha pubblicato una Raccomandazione sulla lotta contro il razzismo e la discriminazione razziale a scuola. In particolare si chiede ai governi di condurre degli studi sulla situazione dei bambini che provengono da gruppi minoritari nel sistema scolastico e di attuare misure politiche per risolvere i problemi che questi bambini devono affrontare. La Raccomandazione propone inoltre di creare un sistema che permetta di controllare e sanzionare gli incidenti a sfondo razzista e di sensibilizzare la società a tal proposito.

Per il testo della raccomandazione consulta il sito:

http://www.coe.int/t/e/human_rights/ecri/1-ecri/3-general_themes/1_policy_recommendations/recommendation_n10/eng-recommendation%20nr%2010.pdf (focus n. 5).

16-20.04.2007 – Riunione del Comitato Governativo della Carta Sociale Europea – All'ordine del giorno la discussione sulla Raccomandazione n. 1774 (2006) dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa relativa alla "Presenza Turca in Europa: lavoratori migranti e nuovi cittadini europei.

Il testo della raccomandazione è consultabile all'indirizzo:

<http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta06/EREC1774.htm> (focus n. 6).

10.05.2007 – Firma definitiva dell'Accordo tra il Governo Italiano ed il Governo della Repubblica di Belarus relativo ai programmi solidaristici di accoglienza in Italia di minori bielorusi, già siglato a Minsk in data 22 marzo 2007.

Il comunicato stampa è consultabile all'indirizzo:

<http://www.solidarietasociale.gov.it/SolidarietaSociale/evidenza/minori+bielorusi.htm> (focus n. 9).

3.05.2007 - Presentato a Roma il terzo rapporto ECRI sull'Italia con il quale si riconoscono i progressi del Paese in diversi settori coperti dal rapporto, anche se rimangono difficili le condizioni di alcuni cittadini extracomunitari, in particolare Rom, Sinti e Musulmani, ancora oggetto di pregiudizio e discriminazione in un ampio raggio di settori. In assenza di una politica nazionale che migliori la situazione delle popolazioni Rom e Sinti e permetta la lotta al pregiudizio nei loro confronti, molti di essi continuano a vivere in situazioni di marginalità e "de facto" segregazione dal resto della società italiana. Similmente, evidenzia il rapporto, i musulmani hanno visto peggiorare la loro situazione, a causa delle generalizzazioni e delle associazioni fatte dai media e in dibattiti pubblici tra i loro membri e il terrorismo. Infine le modifiche alla legislazione sull'immigrazione hanno reso maggiormente precaria la situazione dei cittadini extracomunitari, esponendoli a maggior rischio di violazione dei diritti umani. Per il terzo rapporto vedi:

http://www.coe.int/t/e/human_rights/ecri/1-ECRI/2-Country-by-country_approach/Italy/Italy%20third%20report%20-%20cri06-19%20Italian.pdf (focus n. 9).

27.04.2007 – Approvata dal Parlamento europeo la Relazione annuale 2006 dell'Unione Europea sui diritti dell'uomo. Nell'ampia relazione, che aveva l'obiettivo di valutare e, se del caso, criticare le attività dell'UE in materia di diritti dell'uomo nel 2006, i deputati sollecitano progressi nella realizzazione del Tribunale penale internazionale, ribadiscono l'impegno a favore di una moratoria sulla pena di morte e chiedono una politica dell'immigrazione rispettosa dei diritti umani. Denunciano anche le violazioni realizzate in numerosi Paesi, come Cina, Russia e Turchia.

Per il testo della relazione annuale consultare l'indirizzo:
<http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/07/st05/st05779.it07.pdf> (focus n. 9).

26.04.2007 - Il Parlamento Europeo ha approvato la proposta della Commissione (COM(2006)0401) per l'adozione di una regolamentazione diretta alla creazione di un meccanismo di reazione rapida denominato Rapid Border Intervention Teams, gestito dall'Agenzia europea per la sicurezza alle frontiere (Frontex). Questo nuovo sistema, "RABIT", permetterà agli Stati UE di affiancare, su richiesta, alle squadre FRONTEX forze speciali, quale strumento di contrasto di emergenza contro l'immigrazione illegale, come lo *sbarco continuo di migliaia di immigrati nelle coste meridionali dell'Unione europea*. L'Agenzia europea Frontex dovrà esaminare di volta in volta le richieste di aiuto, decidere dove e quando intervenire, formulare piani operativi, formare il personale e sostenere le spese di funzionamento.

Il testo approvato dal Parlamento europeo è consultabile all'indirizzo:
<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0162+0+DOC+XML+V0//EN> (focus n. 9).

15.05.2007 - Commissione europea – proposta di direttiva sulla lotta allo sfruttamento dei lavoratori clandestini. La Commissione UE ha approvato una proposta di direttiva che prevede sanzioni pecuniarie, amministrative e anche penali per i casi più gravi di sfruttamento del lavoro nero. Il provvedimento, basato sull'articolo 63 dei Trattati UE, prevede per aziende e privati sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, penali, se impiegano cittadini extracomunitari "in nero". In particolare, è previsto l'obbligo per il datore di lavoro di verificare che il permesso di soggiorno dell'immigrato in via di assunzione sia in regola. Nel caso in cui un'azienda assuma un extracomunitario senza permesso di soggiorno, scatteranno una serie di sanzioni a partire dal pagamento di una multa e dei costi per il rimpatrio dell'immigrato.

Prevista anche per le imprese che impiegano clandestini l'esclusione per cinque anni da appalti, aiuti e finanziamenti pubblici, compreso l'accesso ai fondi europei, e l'obbligo di restituire quelli già incassati nei dodici mesi precedenti alla verifica dell'infrazione. Si può anche arrivare alla chiusura, temporanea o permanente, degli stabilimenti.

Il testo dovrà essere ora approvato da Consiglio e Parlamento europeo e, in caso di via libera, recepito dalla legislazione di tutti gli stati membri.

Per il testo della direttiva [clicca qui](#). (focus n. 10).

11.05.2007/12.05.2007 - Vertice G6 a Venezia - I ministri dell'Interno di Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna e Regno Unito si sono confrontati sui temi della politica migratoria, della lotta alla criminalità organizzata, dei traffici di droga e della lotta al terrorismo. Il vertice ha riconosciuto l'importanza della gestione della migrazione legale attraverso un approccio comune e globale di dialogo e cooperazione con i Paesi di origine e di transito. A tal fine gli Stati presenti hanno concordato di procedere con continuità ad uno scambio di informazioni, esperienze e valutazioni su criteri e modalità adottati a livello nazionale per quanto concerne l'ingresso e il soggiorno nel loro territorio nazionale degli immigrati. Il vicepresidente della Commissione europea ha annunciato una ricognizione generale che riguarderà anche il ruolo degli imam, il loro livello di formazione, la loro

capacità di comprendere e di esprimersi nella lingua del Paese dove predicano, nonché sui i flussi di finanziamento che arrivano alle moschee.

Per il documento conclusivo v. <http://www.interno.it/focus/articolo.php?idarticolo=24155> (focus n. 10).

22.03.2007 – Corte europea dei diritti dell’Uomo – sentenza Maslov c. Austria, con la quale la Corte ha condannato lo Stato austriaco per violazione dell’art. 8 CEDU. In particolare, ha affermato la Corte, la misura dell’espulsione e il divieto di ritorno in Austria per dieci anni, inflitta allo straniero per reati commessi durante la minore età, non può ritenersi “una misura proporzionata in una società democratica”. Il provvedimento è stato infatti ritenuto un’ingerenza non proporzionata nella vita familiare del soggetto, straniero di seconda generazione, che dall’età di sei anni si trovava nello Stato europeo dove aveva interamente seguito il percorso di studi e aveva imparato la lingua tedesca. La Corte ha inoltre rilevato l’importanza della non sussistenza di legami affettivi dello straniero con il Paese di origine.

Per il testo completo della sentenza v.

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=7&portal=hbkm&action=html&highlight=immigrant&sessionid=10093909&skin=hudoc-en> (focus n. 10).

17.04.2007 – Corte di Giustizia dell’Unione europea – procedimento C- 276/06 – Mamate El Youssfi contro Office National des Pensions, con cui si riconosce ai cittadini marocchini il diritto alla pensione minima per gli anziani, alla pari dei cittadini dello Stato membro, per effetto dell’accordo euromediterraneo di associazione CEE/Marocco.

Il procedimento è relativo ad una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta nell’ambito di una controversia tra la sig.ra El Youssfi e l’Office national des pensions [Istituto pensionistico nazionale] belga, avente ad oggetto il rifiuto di quest’ultimo di concedere all’interessata il reddito minimo garantito per le persone anziane previsto dalla normativa nazionale. La Corte di Giustizia ha stabilito l’incompatibilità della normativa nazionale in questione con il principio di non discriminazione sancito dall’art. 65, n. 1, primo comma, dell’accordo di associazione con il Regno del Marocco, in forza del quale un cittadino marocchino non può vedersi negata una prestazione di natura sociale per ragioni connesse alla propria cittadinanza.

La Corte ha quindi dichiarato che l’art. 65, n. 1, primo comma, dell’accordo di associazione deve essere interpretato nel senso che esso osta a che lo Stato membro ospitante rifiuti di accordare il reddito minimo garantito per le persone anziane ad una cittadina marocchina che abbia raggiunto i 65 anni di età e risieda legalmente nel territorio del detto Stato, qualora costei rientri nell’ambito di applicazione della succitata disposizione per avere essa stessa esercitato un’attività di lavoro dipendente nello Stato membro di cui trattasi oppure a motivo della sua qualità di familiare di un lavoratore di cittadinanza marocchina, che è o è stato occupato in questo medesimo Stato.

Per il testo della sentenza clicca qui. (focus n. 11).

19.04.2007 – Decisione del Consiglio che istituisce il programma specifico Diritti fondamentali e cittadinanza per il periodo 2007-2013 come parte del programma generale “Diritti fondamentali e giustizia”. Tra le finalità del programma si segnala, in particolare, la lotta al razzismo, alla xenofobia e all’antisemitismo e la promozione di una migliore intesa interconfessionale e multiculturale e una maggiore tolleranza in tutta l’Unione europea.

Il testo della decisione è consultabile all’indirizzo:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/1_110/1_11020070427it00330039.pdf (focus n. 11).

10.05.2007 - Pubblicato il rapporto dell’ILO "Equality at work: Tackling the challenge".

Il rapporto fornisce un quadro su scala globale delle discriminazioni nel mondo del lavoro, citando i progressi, ma anche i fallimenti registrati nella lotta contro le discriminazioni, tanto quelle tradizionali, di genere, fondate sulla razza, la religione, quanto quelle che hanno messo piede più di recente, basate sull'età, l'orientamento sessuale, le invalidità e le patologie da AIDS. Il Rapporto illustra molti casi concreti di discriminazione fondate sulla razza, la religione, le origini sociali, così come le discriminazioni che interessano i lavoratori migranti.

Il Rapporto può essere scaricato dal sito:

http://www.ilo.org/global/What_we_do/Publications/Officialdocuments/lang--en/docName--WCMS_082607/PDF (focus n. 12)

6.06.2007- Pubblicata sulla G.U.C.E. L 144 la decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio».

La decisione definisce gli obiettivi cui contribuisce il Fondo, la sua attuazione, le risorse finanziarie disponibili (628 milioni di euro dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2013).

.e i criteri di ripartizione per la loro assegnazione. Essa stabilisce le regole di gestione del Fondo, comprese quelle finanziarie, nonché i meccanismi di monitoraggio e controllo in base a una ripartizione delle competenze tra la Commissione e gli Stati membri.

Per il testo della decisione **[clicca qui](#)** o consulta l'indirizzo:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/1_144/1_14420070606it00010021.pdf
(focus n. 13)

6.06.2007- Pubblicata sulla G.U.C.E. L 144 la decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»

La dotazione finanziaria del fondo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è pari a EUR 1 820 milioni.

Il testo della decisione è consultabile all'indirizzo:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/1_144/1_14420070606it00220044.pdf
(focus n. 13)

6.06.2007- Pubblicata sulla G.U.C.E. L 144 Decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»

Obiettivo generale del Fondo è sostenere gli sforzi compiuti dagli Stati membri per migliorare la gestione dei rimpatri in tutte le sue dimensioni, sulla base del principio della gestione integrata dei rimpatri, prevedendo azioni comuni attuate dagli Stati membri o azioni nazionali che perseguono gli obiettivi comunitari ai sensi del principio di solidarietà, tenendo conto della normativa comunitaria in materia e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.

La dotazione finanziaria del fondo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013 è pari a EUR 676 milioni.

Per il testo della decisione **[clicca qui](#)** o consulta all'indirizzo:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/1_144/1_14420070606it00450065.pdf
(focus n. 13)

17.05.2007 - Pubblicata sulla G.U.C.E. L 129/25 del 15.05.07 la Decisione del Consiglio del 19.04.2007, relativa alla conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Federazione russa.

L'accordo, basato sulla reciprocità, introduce norme giuridicamente vincolanti in diversi settori, compresa la durata delle procedure per l'esame delle domande di visto. Inoltre, l'accordo prevede dei limiti in merito ai documenti giustificativi obbligatori riguardanti lo scopo del viaggio, anticipa

l'allineamento dei diritti di rilascio dei visti e stabilisce criteri semplificati per il rilascio di visti per più ingressi a favore di vaste categorie di persone, tra cui studenti, diplomatici, imprenditori e giornalisti. Regno Unito, Irlanda e Danimarca non hanno partecipato all'adozione della decisione e non sono pertanto vincolate ad essa.

Per il testo della decisione consultare il sito:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/1_129/1_12920070517it00250026.pdf

Per il testo dell'Accordo **clicca qui** o consulta l'indirizzo:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/1_129/1_12920070517it00270034.pdf

(focus n. 13)

17.05.2007 – Pubblicata sulla G.U.C.E. L 129/39 del 15.05.07 la Decisione del Consiglio del 19.04.2007, relativa alla conclusione dell'accordo di riammissione fra la Comunità europea e la Federazione russa.

L'accordo di riammissione con la Russia prevede che gli obblighi da esso sanciti siano del tutto reciproci e si applichino sia ai cittadini rispettivi sia ai cittadini dei paesi terzi e agli apolidi. L'accordo prevede inoltre disposizioni relative alle condizioni di riammissione, alle operazioni di transito, alle disposizioni sui costi, sulla protezione dei dati e sul rapporto con altri obblighi internazionali. Sono poi previste delle disposizioni sulla composizione, i compiti e i poteri del comitato misto per la riammissione. Ai fini dell'applicazione pratica dell'accordo, l'articolo 20 obbliga la Federazione russa a concludere protocolli di attuazione bilaterali con tutti gli Stati membri.

L'accordo istituisce un comitato misto di riammissione che può adottare il proprio regolamento interno. Irlanda e Danimarca non hanno partecipato all'adozione della decisione e non sono vincolate ad essa.

Per il testo della decisione consulta il sito:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/1_129/1_12920070517it00380039.pdf

Per il testo dell'Accordo **clicca qui** o consulta l'indirizzo:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/1_129/1_12920070517it00380039.pdf

▪ Le relazioni del Parlamento Europeo sui due accordi approvati sono consultabili all'indirizzo:

http://www.europarl.europa.eu/focus/expert/briefing_page/2591-043-02-07-20070130BRI02590-12-02-2007-2007/default_p001c015_it.htm (focus n. 13)

6.06.2007 – La Commissione europea ha adottato tre interventi per migliorare e armonizzare la protezione in materia di asilo: un libro verde sulle politiche da adottare in futuro, una nuova direttiva che allarga i diritti dei rifugiati e un rapporto su come gli Stati membri stanno gestendo le domande. Il libro verde apre un dibattito sul sistema europeo comune d'asilo, che dovrebbe garantire standard più alti di protezione per richiedenti asilo e rifugiati nell'Unione europea. Entro la fine di agosto le istituzioni (europee, nazionali, regionali e locali), i Paesi candidati o partner dell'Unione, le organizzazioni governative e non governative, le associazioni dovranno fornire, per quanto di competenza, indicazione intorno ad alcuni temi principali: gli strumenti legislativi, le misure di implementazione e accompagnamento, la solidarietà tra gli Stati membri e gli interventi rivolti a Paesi Terzi. Al centro della proposta di direttiva c'è invece la condizione dei rifugiati che vivono regolarmente in Europa da almeno cinque anni e che potrebbero acquisire lo status di soggiornanti di lungo periodo. In tal modo potrebbero essere equiparati ai cittadini comunitari in materia di diritti economici e sociali, ad esempio con la possibilità di spostarsi in tutti i paesi dell'Unione per lavoro o studio. Per diventare un "lungo-soggiornante", il rifugiato dovrebbe dimostrare di potersi mantenere senza pesare sull'assistenza sociale e di non rappresentare un pericolo per la sicurezza dello Stato ospitante. Un rapporto dell'esecutivo europeo fa infine il punto sul "sistema di Dublino", che determina quale stato membro è responsabile per l'esame di una domanda d'asilo. Sulla base di questo sistema, che ha iniziato a funzionare nel 2003, in due anni circa 17.000 richiedenti asilo sono stati trasferiti da un Paese dell'Unione a un altro proprio per problemi di competenza.

Consulta il "**Green paper on the future Common European Asylum System**"

Consulta la "**Proposal for a Council directive amending Directive 2003/109/EC to extend its scope to beneficiaries of international protection**"

Vedi il "**Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the evaluation of the Dublin system**"

(focus n. 14)

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza 26.04.2007, causa Grebemedhin c. Francia, con al quale si condanna lo Stato francese per violazione dell'art. 13 CEDU: l'ordinamento francese non consentirebbe infatti un ricorso effettivo in materia di asilo. Il ricorrente, cittadino dell'Eritrea, giunto nel giugno 2005, senza documenti di identità, all'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi presentava una domanda di asilo, che veniva respinta dal Ministero dell'Interno disponendo il suo rientro in Eritrea. Il ricorrente quindi presentava, senza esito positivo, un appello contro questa decisione. Nel fare ricorso alla Corte europea, aveva chiesto una misura provvisoria, ottenendo dalle autorità francesi un permesso provvisorio di soggiorno che gli consentiva di presentare, questa volta con esito positivo, una domanda di asilo. Il ricorrente davanti alla Corte aveva dedotto la violazione sia dell'art. 13 della CEDU, perché la legge francese non prevede un rimedio con effetto sospensivo contro le decisioni che rifiutano il permesso di ingresso o che impongono il rientro di un cittadino straniero, che dell'art. 5, par. 1, perché era stato privato illegalmente della sua libertà mentre era stato trattenuto nella zona internazionale dell'aeroporto. **La Corte ha osservato che, secondo legge francese, una decisione di rifiuto dell'ingresso impedisce di presentare una domanda di asilo e tale decisione è immediatamente esecutiva, con il risultato che l'interessato potrebbe essere immediatamente restituito al suo paese dal quale è fuggito.** Pur avendo, nel caso di specie, il ricorrente ottenuto nelle more del ricorso davanti alla Corte europea il riconoscimento della condizione di rifugiato, la Corte ha ritenuto comunque di condannare la legge francese per violazione dell'art. 13 CEDU. **Secondo la Corte, questa procedura, nella quale l'appello avverso una decisione di diniego per l'ottenimento del permesso di soggiorno non ha effetto sospensivo, appare in contrasto con i principi fissati dall'art. 3 della CEDU (proibizione di trattamenti inumani o degradanti), arrecando un danno irreversibile all'interessato in caso di rientro nel Paese di origine.** Relativamente alla seconda questione, non avendo il trattenimento alla frontiera oltrepassato il massimo legale di 20 giorni, secondo la Corte, non ha ecceduto un limite ragionevole per impedire un ingresso non autorizzato nel paese. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione dell'articolo 5. Per il testo della sentenza **clicca qui.** (focus n. 14)

18.06.2007 – Concordata una procedura semplificata per il rilascio dei visti di ingresso a cittadini ucraini e regole più sicure per il rimpatrio dei clandestini che entrerà in vigore alla fine dell'anno. Le facilitazioni per i visti riguarderanno i soggiorni di breve durata, ponendo il termine massimo di dieci giorni per la decisione se rilasciare o meno il visto e semplificando la documentazione da presentare. Novità anche per le tariffe: il visto per entrare dall'Ucraina nei Paesi Schengen costerà 35 euro (contro i 60 richiesti ai cittadini di altri Paesi extracomunitari), ma verrà anche rilasciato gratuitamente a parenti stretti, studenti, disabili, giornalisti e pensionati. Non avranno invece bisogno del visto i titolari di passaporti diplomatici. L'accordo di riammissione fissa invece obblighi e procedure per le autorità ucraine e degli Stati membri per il rimpatrio delle persone in posizione irregolare sui rispettivi territori, siano essi cittadini ucraini, europei, di Paesi terzi o apolidi (ma le disposizioni per queste ultime due categorie saranno applicabili solo dopo un periodo transitorio di 2 anni). Per le persone fermate in zone di frontiera comuni è prevista una speciale procedura accelerata che permetterà il rimpatrio in pochi giorni.

Per il testo dell'accordo **clicca qui.** (focus n. 15)

15.06.2007 – Consiglio dell'Unione Europea, resoconto del Segretario relativo alla riunione del 05.06.2007 per la presentazione della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del

Consiglio che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE. In occasione della riunione del 05.06.2007 di presentazione della proposta di Direttiva è stata anche svolta una prima verifica di carattere generale sulle posizioni dei vari Paesi. Praticamente tutte le delegazioni hanno presentato riserve di carattere generale e linguistico. Infatti, il documento presentato era disponibile al momento soltanto in lingua inglese, francese e tedesca.

Per il testo del resoconto [clicca qui](#) (focus n. 15)

15.06.2007 – Consiglio dell'Unione Europea, pubblicazione in italiano della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE. Anche a seguito delle riserve linguistiche presentate da numerose delegazioni – tra cui quella italiana – in occasione della presentazione della proposta di Direttiva il Segretariato ha provveduto a rendere disponibile il documento anche in italiano.

Per il testo in italiano della proposta di Direttiva [clicca qui](#) (focus n. 15)

12.06.2007 – Sistema d'Informazione Visti (VIS): Il Consiglio Giustizia e Affari Interni raggiunge un accordo politico sul regolamento e sulla decisione VIS: il primo consentirà ai consolati e ad altre autorità competenti di usare il sistema per trattare le domande di visto e per controllare i visti, la decisione permetterà invece alla polizia di consultare i dati. Il VIS conserverà le informazioni sui visti per soggiorno o transito nello spazio Schengen concessi e sarà in grado di schedare così fino a 70 milioni di persone (oltre ai dati anagrafici vi troveranno spazio la fotografia del richiedente e le dieci impronte digitali).

Per maggiori informazioni [clicca qui](#). (focus n. 15)

07.06.2007 – Corte di Giustizia europea, sentenza del 07.06.2007, causa C-50/06, con la quale si condanna il Regno dei Paesi Bassi perché ha applicato ai comunitari la normativa generale sugli stranieri che rende possibile un collegamento sistematico ed automatico tra una condanna penale ed un provvedimento di espulsione. In particolare i Paesi Bassi non hanno applicato ai cittadini dell'Unione europea la direttiva del Consiglio 25.02.1964, 64/221/CEE, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, bensì una normativa generale sugli stranieri che rende possibile un collegamento sistematico ed automatico tra una condanna penale ed un provvedimento di espulsione.

Per il testo della sentenza [clicca qui](#) (focus n. 15)

23.06.2007 – Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles (21-22.06.2007), rif. doc. 11177/2007. Per quanto riguarda lo spazio europeo di giustizia e affari interni, il Consiglio europeo sottolinea la necessità di compiere rapidi progressi nell'elaborazione di una politica migratoria europea globale basata su principi politici comuni, in grado di tenere conto di tutti gli aspetti della migrazione e basata su rapporti di partenariato con i paesi terzi. Il Consiglio europeo sottolinea infatti l'importanza di una più stretta collaborazione con i paesi terzi nella gestione dei flussi migratori e ribadisce la necessità di rafforzare la capacità dell'Unione di contribuire alla gestione delle frontiere esterne degli Stati membri, anche attraverso l'agenzia FRONTEX. Il Consiglio europeo prende inoltre atto degli sforzi compiuti per migliorare la cooperazione costante e approfondita a livello dell'UE e tra gli Stati membri nel settore dell'integrazione e del dialogo interculturale. Il Consiglio europeo valuterà lo stato di attuazione della politica migratoria globale nella prossima riunione del dicembre 2007 in base ad una relazione interinale sull'andamento dei lavori elaborata dalla Commissione.

Per il testo delle conclusioni della Presidenza [clicca qui](#) o consulta l'indirizzo:

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/it/ec/94947.pdf (focus n. 16)

Publicato dall'OCSE, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (o Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD in sede internazionale), l'International Migration Outlook 2007 sui movimenti migratori internazionali. Nella pubblicazione si evidenzia che la popolazione straniera residente legalmente nei Paesi industrializzati dell'OCSE è aumentata tra i 3,5 e i 4 milioni di persone. Gli immigrati 'temporanei' sono stati nello stesso periodo 1,8 milioni. Secondo stime dei singoli Paesi, gli immigrati illegali rappresentano in media l'1% della popolazione locale, percentuale che per l'Italia sale all'1,2%. L'Italia è il paese dell'OCSE che ultimamente ha registrato il più grosso aumento del flusso migratorio, dopo Usa, Regno Unito e Nuova Zelanda. Tra il 2004 e il 2005 la progressione in questi Paesi è stata del 20%, cioè quasi il doppio della media OCSE (11%).

Se il flusso migratorio per motivi di lavoro o di famiglia sono in costante aumento, le richieste di asilo sono invece scese del 15% nel 2005 per attestarsi a circa 300.000 domande, la metà rispetto al 2000. Vi sono tuttavia Paesi dove si è registrata una tendenza inversa: la Francia ad esempio ha visto diminuire dei 5.200 il numero di immigrati, la Germania dei 13.000 e la Svizzera di 2.000.

Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo:

http://www.oecd.org/document/25/0,3343,en_2649_201185_38797017_1_1_1_1,00.html
(focus n. 16)

7.06.2007 – Parlamento Europeo – Commissione per le Libertà Civili e gli Affari Interni – Progetto di relazione sul Piano di azione dell'immigrazione legale.

Nel progetto di relazione si accoglie con favore il piano d'azione sull'immigrazione legale (COM(2005)0669 def.), presentato dalla Commissione, pur esprimendo rammarico per la scelta di non optare per un approccio orizzontale, che avrebbe permesso di definire norme minime comuni per tutti gli Stati membri e per tutte le categorie di immigrati. La Commissione ha, infatti deciso di optare per un approccio graduale e differenziato, fondato su quattro direttive settoriali, aventi l'obiettivo di definire le condizioni e le procedure di ammissione di determinate categorie di immigrati. Le quattro proposte di direttiva che saranno presentate progressivamente nel corso dei prossimi tre anni, riguardano:

- i lavoratori altamente qualificati (presentazione a settembre 2007);
- i lavoratori stagionali (presentazione nell'autunno 2008);
- i tirocinanti retribuiti (presentazione nell'autunno 2008);
- i lavoratori in trasferimento all'interno di società multinazionali (presentazione nel 2009).

Oltre alle quattro proposte specifiche suindicate, a settembre 2007 la Commissione presenterà una direttiva quadro generale il cui obiettivo sarà garantire una cornice comune di diritti per i lavoratori immigrati che lavorano legalmente in uno Stato membro, ma che non sono ancora in possesso dello status di residenti di lunga durata

Inoltre, sviluppando il proprio piano d'azione, la Commissione ha proposto di recente (oltre alla definizione di "pacchetti di misure per la mobilità" in collaborazione con i paesi terzi di provenienza) anche la creazione di un portale europeo entro fine 2007, per informare i potenziali migranti sulle possibilità di impiego legale nell'Unione e sulle modalità d'ingresso. Sempre a questo scopo, la Commissione intende istituire, nei paesi terzi, centri incaricati di promuovere il ricorso ai canali legali e scoraggiare l'immigrazione clandestina.

Infine, la Commissione ha recentemente presentato una proposta di direttiva e due comunicazioni riguardanti direttamente l'immigrazione legale:

- proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE (COM(2007) 249 def.-2007/0094 (COD));
- comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni riguardante la migrazione circolare e i partenariati per la mobilità tra l'Unione europea e i paesi terzi (COM(2007) 248 def.);
- comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato

economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Un approccio globale alla migrazione per le aree orientali e sudorientali vicine all’Unione europea” (COM(2007) 247 def.).

Per il testo del progetto di relazione [clicca qui](#). (focus n. 16)

13.06.2007 - Consiglio dell'Unione Europea - Progetto di conclusioni del Consiglio sull'ampliamento e il rafforzamento dell'approccio globale in materia di migrazione.

Il Consiglio accoglie con favore le comunicazioni della Commissione del 16 maggio 2007 sull'applicazione dell'approccio globale in materia di migrazione alle regioni limitrofe orientali e sudorientali dell'Unione europea e sulla migrazione circolare e sui partenariati in materia di mobilità tra l'Unione europea e i paesi terzi.

Il Consiglio sottolinea come in via prioritaria deve essere attribuita particolare attenzione al rafforzamento del dialogo e della cooperazione con i Paesi dei Balcani occidentali, la Turchia, i Paesi a cui si applica la PEV e la Federazione russa

Il Consiglio accoglie, inoltre, con favore la comunicazione della Commissione sulla migrazione circolare e i partenariati in materia di mobilità quale base per ulteriori discussioni. Il Consiglio ritiene che questi due concetti possano fornire un contributo importante ad un approccio globale che combina misure volte a favorire le opportunità di migrazione legale con quelle di riduzione dell'immigrazione clandestina.

Il Consiglio ritiene quindi che il concetto di partenariati in materia di mobilità tra l'Unione europea, gli Stati membri e i Paesi terzi possa iniziare ad essere sperimentato nell'ambito di un numero limitato di partenariati pilota. Invita pertanto la Commissione a consultare gli Stati membri sull'ulteriore sviluppo di tale concetto, comprese in particolare le modalità, anche in previsione di colloqui esplorativi con i paesi terzi interessati sui partenariati pilota, in stretta cooperazione con la Presidenza e gli Stati membri interessati. La Commissione è invitata a riferire al Consiglio sull'esito di queste consultazioni per consentirgli di decidere entro la fine del 2007 se invitare la Commissione ad avviare partenariati pilota.

Per il testo del progetto di conclusioni [clicca qui](#). (focus n. 17)



ATTIVITÀ PARLAMENTARE

14.03.2007 – Senato – Approvato con modifiche il Disegno di Legge n. 1329 recante conversione in legge del Decreto Legge n. 10 del 15 febbraio 2007 contenente disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali.

In sede di conversione è stata stralciata dal testo dell’articolo 5 la parte relativa alla soppressione dei permessi di soggiorno brevi per turismo, affari e visite che è confluita in un disegno di legge ad hoc (n. 1375) recante la “Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio” assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) del Senato in sede deliberante.

Il nuovo testo dell’articolo 5 è il seguente:

“Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

“ b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di 60 giorni e non è stato chiesto il rinnovo”;

b) All'articolo 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti dai datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione è presentata allo sportello unico della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.”

La discussione sulla conversione in legge del D.L. n. 10/07 inizierà alla Camera a partire dal 26.03.2007. (focus n. 2).

12.03.2007 - Commissione Affari Costituzionali alla Camera dei Deputati - Riforma della legge sulla cittadinanza, indagine conoscitiva in materia di diritto di cittadinanza. Si sono tenute lunedì 12 marzo 2007 le audizioni di rappresentanti delle autonomie locali, di organizzazioni operanti nel settore, nonché di esperti della materia.

Il testo unificato delle proposte di legge di modifica della legge n. 91/1992 in materia di cittadinanza italiana è consultabile al sito

(<http://www.asgi.it/content/documents/dl07031206.070212.testo.base.cittadinanza.2.pdf>) (focus n. 2).

20.03.2007 – Approvato dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato in sede deliberante il Disegno di legge n. 1375, recante “Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio” (iniziativa dei senatori BIANCO e SINISI).

Il testo approvato, in parte modificato rispetto al testo dei proponenti, passa ora all’esame della Camera.

I lavori della seduta del 20 marzo sono consultabile all’indirizzo: <http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=15&id=260225>

La versione del provvedimento approvata dalla Commissione è consultabile all’indirizzo:

<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlmess&leg=15&id=260327>

(focus n. 3).

16.03.2007 – Consiglio dei Ministri n. 43. Tra i provvedimenti adottati si segnala in particolare:

- su proposta del Ministro delle politiche per la famiglia, uno **schema di regolamento per il riordino della composizione e delle funzioni della Commissione per le adozioni internazionali**. Lo schema di regolamento introduce importanti modifiche che riguardano l’attribuzione della presidenza al Ministro delle politiche per la famiglia, nuovi compiti di vigilanza e controllo nei confronti degli Enti autorizzati e una nuova composizione della Commissione. Confermata la presenza del Ministero della Solidarietà Sociale. Sul testo presentato verrà acquisito il parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato e verrà altresì sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
- **la proroga dello stato di emergenza sull’intero territorio nazionale per proseguire le attività di contrasto all’afflusso in Italia di persone di cittadinanza extracomunitaria**. Si tratta di un provvedimento necessario per poter assegnare risorse alle varie amministrazioni che si occupano di immigrazione con meno vincoli e quindi più velocemente.

I provvedimenti adottati ed il comunicato stampa della seduta sono consultabili all’indirizzo: http://www.governo.it/notizie/not_notizia.asp?idno=2968 (focus n. 3).

28.03.2007 - Camera – Iniziatò l'esame del Disegno di Legge C. 2734 (S. 1329) recante conversione in legge, con modifiche del Decreto Legge n. 10 del 15 febbraio 2007 contenente disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali. Il provvedimento è stato assegnato in sede referente alle commissioni riunite VI Finanze e XIII Agricoltura. Le Commissioni I, VIII, IX e XII hanno già concluso l'esame del provvedimento esprimendo il proprio parere favorevole.

La scheda dei lavori è consultabile al sito:

http://www.camera.it/dati/lavori/schedela/trovaschedacamera_wai.asp?pdl=2374 (focus n. 4).

28.03.2007 - Riforma della legge sulla cittadinanza – Concluso, alla Commissione Affari costituzionali della Camera, l'esame delle proposte di modifica alla legge sulla cittadinanza. Il testo base della proposta di legge cambia, con l'accoglimento di alcuni emendamenti che hanno, in parte, modificato il provvedimento. Queste le modifiche più rilevanti apportate:

la cittadinanza deve essere concessa a chi è nato in Italia da genitori stranieri di cui almeno uno sia "legalmente soggiornante" (non più "residente" nel nostro Paese), senza interruzioni, da almeno cinque anni. Nella precedente stesura del testo, invece, il termine era più breve: di tre anni. Può aspirare alla cittadinanza anche chi è nato in Italia da genitori stranieri, di cui almeno uno sia nato in Italia, e vi risieda legalmente "senza interruzione da almeno un anno";

deve essere allegata all'atto di nascita la dichiarazione di volontà dei genitori di far diventare il proprio figlio cittadino italiano. Se questa dichiarazione non viene fatta il giovane potrà farne esplicita richiesta raggiunta la maggiore età;

l'inserimento nel testo di un nuovo articolo: il 5 bis nel quale si precisa il concetto di interruzione. Sarà considerato soggiornante o residente in Italia per un anno chi non abbia trascorso all'estero un periodo superiore ai 90 giorni; per cinque anni chi non abbia varcato le frontiere nazionali per 90 giorni nell'ultimo anno e per 450 giorni nell'intero quinquennio.

la sostanziale equiparazione dello straniero nato in Italia con quello che vi ha avuto accesso prima dei cinque anni. Secondo la norma modificata, lo straniero entrato in Italia senza aver compiuto ancora i 5 anni, e che vi abbia soggiornato legalmente fino alla maggiore età, ottiene la cittadinanza italiana se ne fa richiesta entro un anno. Lo straniero minorenne potrà diventare cittadino italiano, su istanza dei genitori o di chi ne fa le veci, anche se ha frequentato un corso di istruzione primaria/secondaria o ha seguito un corso di formazione "idoneo al conseguimento di una qualifica professionale".

Il disegno di legge passa ora alle altre commissioni per il parere e dovrebbe arrivare in aula nel mese di maggio.

Per il testo aggiornato consultare il sito:

<http://www.camera.it/dati/lavori/bollet/200703/0319/html/01/allegato.htm> (focus n. 4).

10.05.2007 - Schema di decreto del Ministero della Solidarietà Sociale recante determinazione del contingente annuale degli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione professionale per l'anno 2007 o a svolgere tirocini formativi e di orientamento - Il provvedimento è stato iscritto all'ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni di giovedì 10 maggio.

La convocazione è consultabile all'indirizzo:

<http://www.statoregioni.it/Notizia.asp?IDKey=119> (focus n. 8).

28.04.2007 - Riforma della legge sulla cittadinanza - Fissato dalla Conferenza dei capigruppo della Camera per lunedì 28 maggio l'inizio della discussione sul disegno di legge n. 24 ed abbinati recante nuove norme sulla cittadinanza..

Il DDL è già stato esaminato dalla Commissioni Affari Costituzionali ed ha acquisito il parere favorevole della Commissione Politiche dell'Unione Europea e della Commissione Parlamentare per le

questioni regionali, mentre deve ancora ricevere il parere delle commissioni Esteri, Bilancio e Lavoro. La scheda dei lavori è consultabile all'indirizzo:
http://www.camera.it/dati/lavori/schedela/trovaschedacamera_wai.asp?PDL=0024 (focus n. 8).

09.05.2007 – Senato – 1° Commissione permanente in sede referente – Prosegue l'esame del Ddl n. 947 (congiuntamente al Ddl 1443) avente ad oggetto l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione della donna di origine extracomunitaria presenti in Italia.

Il resoconto della seduta è consultabile all'indirizzo:
<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=15&id=263332>
(focus n. 9).

30.05.2007 – Iniziativa l'esame in Assemblea al Senato del DDL recante "Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale" (S. 1201). Proposto un emendamento all'articolo 1 del ddl, con il quale, si abbassa da 3 ad 1 il limite di lavoratori irregolarmente soggiornanti occupati che comporta, in aggiunta alla condanna penale, la sospensione dell'attività dell'unità produttiva interessata per un mese.

I lavori dell'assemblea sono consultabili all'indirizzo:
http://www.senato.it/leg/15/BGT/Schede/Ddliter/aula/27295_aula.htm
Il testo in discussione, nella versione proposta dalle Commissioni riunite è disponibile all'indirizzo:
<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlcomm&leg=15&id=264225>
(focus n. 12)

29.05.2007 – Audizione del Ministro della Solidarietà Sociale alla Commissione Lavoro della Camera sulle cause e le dimensioni del precariato nel mondo del lavoro.

Non appena disponibile il testo dell'audizione sarà consultabile all'indirizzo:
<http://www.camera.it/dati/lavori/bollet/chiscobollt.asp?content=/dati/lavori/stencomm/11/indag/precariato/elenco.htm> (focus n. 12)

29.05.07 – Assegnato al Senato il DDL 1543 recante "Modifica alla legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di tutela dell'ordine pubblico" diretto ad inserire dopo l'articolo 5 della citata legge una comma aggiuntivo con cui, al fine di ribadire l'orientamento italiano al multiculturalismo ed alla libertà di professare la propria religione e di esplicitarla anche con indumenti che palesino il proprio culto, pur nel rispetto della sicurezza di uno Stato laico, si prevede che *"Negli istituti scolastici pubblici e parificati, di ogni ordine e grado, in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, i segni e gli abiti che, liberamente scelti, manifestino palesemente l'appartenenza religiosa dei soggetti, devono ritenersi parte integrante degli indumenti abituali e concorrono, nel loro insieme, ad identificare chi li indossa, a condizione che la persona mantenga il volto scoperto e riconoscibile"*.

Il testo del DDL è consultabile all'indirizzo:
<http://www.senato.it/leg/15/BGT/Schede/Ddliter/28234.htm> (focus n. 12)

10.05.07 – Assegnato al Senato il DDL 1390 recante norme in materia di protezione sussidiaria ed asilo. Il disegno di legge raccoglie l'elaborazione e la sintesi sia del lavoro parlamentare compiutosi nella precedente legislatura, sia delle istanze espresse dal Consiglio italiano per i rifugiati, da organizzazioni non governative di tutela dei diritti dei rifugiati e dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. L'iniziativa si propone di conferire una disciplina organica all'istituto dell'asilo, che, sviluppandosi secondo i principi dettati dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, assicuri la protezione della persona umana in aderenza agli obblighi derivanti dalle convenzioni e dagli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia. Tra le proposte più innovative si segnala la possibilità di richiedere asilo presso le rappresentanze diplomatiche all'estero, in modo da ridurre il numero di persone che

arrivano in Italia in modo irregolare e rischioso per la propria vita, attraverso la possibilità di iniziare la procedura di asilo prima dell'ingresso fisico della persona con il conseguente rilascio di un visto di ingresso, ove vi siano i presupposti.

Il testo del DDL è consultabile all'indirizzo:

<http://www.senato.it/leg/15/BGT/Schede/Ddliter/27822.htm> (focus n. 12)

7.06.2007 – Prosegue al Senato l'esame del D.D.L. recante “Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale” (S. 1201). Approvato l'emendamento all'articolo 1 del ddl, con il quale, si abbassa da 3 ad 1 il limite di lavoratori irregolarmente soggiornanti occupati che comporta, in aggiunta alla condanna penale, la sospensione dell'attività dell'unità produttiva interessata per un mese.

Approvato un emendamento all'articolo 2, comma 1, lett.a) nel quale si prevede un'ammenda da 3.000 a 5.000 euro per il datore di lavoro domestico non organizzato in forma di impresa che occupa alle proprie dipendenze un lavoratore straniero irregolarmente soggiornante (la versione originaria del testo prevedeva una sanzione fissa di € 4.000).

La prossima seduta è fissata per martedì 12 giugno.

I lavori dell'assemblea sono consultabili all'indirizzo:

<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=15&id=269605>

Il testo in discussione, nella versione proposta dalle Commissioni riunite è disponibile all'indirizzo:

<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlcomm&leg=15&id=264225>

(focus n. 13)

12.06.2007 – Approvato al Senato il disegno di legge recante “Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale” (S. 1201), il testo passa ora all'esame della Camera. Tra le principali novità del testo approvato dal Senato c'è l'introduzione del reato di «grave sfruttamento dell'attività lavorativa» e si prevede che «chiunque recluti lavoratori, ovvero ne organizzi l'attività lavorativa, sottoponendo gli stessi a grave sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione», venga «punito con la reclusione da tre a otto anni, nonché con la multa di euro 9.000 per ogni persona reclutata o occupata», con arresto obbligatorio in flagranza nei casi di grave sfruttamento. È inoltre previsto che «Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno, nonché con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato». Per il datore di lavoro domestico «si applica la sola ammenda da 3.000 a 5.000 euro, qualora siano impiegati contestualmente non più di due lavoratori». E' infine prevista la possibilità di avvalersi del sequestro preventivo dei luoghi di lavoro dove risultino occupati uno o più lavoratori stranieri, oggetto di intermediazione abusiva di manodopera.

Per il testo approvato v. <http://www.senato.it/leg/15/BGT/Schede/Ddliter/27295.htm> (focus n. 14)

20.06.2007 – Seguito della discussione delle mozioni presentate da Gibelli ed altri, n. 1-00024, Capitano Santolini e Volontà, n. 1-00165, Bertolini ed altri, n. 1-00168, Frassinetti ed altri, n. 1-00169 e Froner ed altri, n. 1-00175, sulla riorganizzazione del sistema scolastico italiano in relazione al fenomeno dell'immigrazione.

Per il testo v. http://www.camera.it/_dati/lavori/odg/cam/allegati/20070620.htm (focus n. 15)

13.06.2007 – La Commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati ha iniziato l'esame dei sei provvedimenti di legge presentati sul diritto di asilo. Le “Disposizioni in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo” sono contenute in sei testi: C. 191 Boato, C. 1449 Piscitello, C. 1646 De Zulueta, C. 2099 Mascia, C. 2182 Santelli e C. 2410 Zaccaria. Tutti i testi contengono una disciplina organica del diritto di asilo finalizzata a dare attuazione alla Costituzione (art. 10, comma 3, Cost.) e delle relative convenzioni internazionali, espressamente richiamate all'articolo 1

di tutti gli elaborati in esame. La sola proposta C. 1449 istituisce la “Giornata nazionale del diritto di asilo”, da celebrarsi il 20 giugno. Ugualmente tutte le proposte, all’articolo 2, riconoscono il diritto d’asilo nel territorio italiano allo straniero o all’apolide cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato secondo la Convenzione di Ginevra; allo straniero o all’apolide che non possa o non voglia avvalersi della protezione del Paese del quale è cittadino o residente abituale, se impedito nell’esercizio delle libertà garantite dalla Costituzione italiana ed esposto a pericolo per la vita propria o dei propri familiari oppure a restrizioni gravi della libertà personale.

Per i relativi documenti **clicca qui**. (focus n. 15)

13.06.2007 - Senato: la I° Commissione permanente in sede referente ha concluso l’esame dei disegni di legge n. 947 e n. 1443 sulla istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione della donna di origine extracomunitaria presente in Italia. Il Testo passa ora all’esame dell’Assemblea.

Per il testo unificato adottato nella seduta del 30 maggio **clicca qui**, o consulta l’indirizzo:

<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=15&id=268157>

(focus n. 16)

04.04.2007 – Camera dei Deputati - Approvate le mozioni sulla riorganizzazione del sistema scolastico in relazione al fenomeno dell’immigrazione

L’Assemblea ha approvato le mozioni Bertolini ed altri n. 1-00168, Froner ed altri n. 1-00175, e parzialmente le mozioni Capitanio Santolini e Volontè n. 1-00165 e Frassinetti ed altri n. 1-00169. I restanti documenti di indirizzo Gibelli ed altri n. 1-00024 e Donadi n. 1-00197, sono stati invece respinti.

In particolare, la mozione Bertolini impegna, tra l’altro, il Governo: a limitare, durante l’anno in corso, l’ingresso di nuovi alunni provenienti da Paesi stranieri, in misura tale da non compromettere il regolare svolgimento del percorso didattico annuale; a distribuire il personale qualificato su base regionale in funzione della presenza diversificata degli alunni stranieri; a destinare risorse aggiuntive rispetto alla situazione attuale, finalizzate ad un intervento didattico mirato, qualitativamente e quantitativamente consistente e che consenta processi integrativi e di socializzazione nell’istituzione scolastica.

La mozione Froner impegna, tra l’altro, il Governo: ad inserire nel disegno di legge finanziaria per il 2008, stanziamenti aggiuntivi per un piano nazionale di formazione diffusa dei dirigenti scolastici e degli insegnanti, finalizzati a promuovere ulteriormente l’educazione interculturale; a coordinare l’utilizzo, in modo sempre più mirato, dei mediatori culturali, d’intesa con gli enti locali e il **Ministero della solidarietà sociale**, che nel fondo per l’inclusione sociale ha destinato a questa figura apposite risorse; a favorire iniziative da parte delle istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia organizzativa e didattica, finalizzate alla strutturazione di corsi o di attività che possano facilitare l’apprendimento della lingua italiana come lingua seconda, sulla base delle effettive esigenze degli alunni rilevate in sede di valutazione d’ingresso, adattando anche tutte le possibili modalità organizzative e didattiche; ad attivare un confronto con le esperienze maturate su questa problematica dagli altri Paesi europei con maggiore tradizione immigratoria, attivando, altresì, intese con i principali Paesi di provenienza degli alunni stranieri.

I testi delle mozioni ed i lavori della seduta sono consultabili all’indirizzo

<http://www.camera.it/chiosco.asp?position=Organi%20Parlamentari\L'Assemblea\Resoconti%20dell'Assemblea&content=/dati/leg15/lavori/stenografici/framedinam.asp?sedpag=sed183/s000r.htm>

(focus n. 17)

13.07.2007 – Commissioni Affari Costituzionali della Camera- Inziata in sede referente la trattazione sui sei disegni di legge presentati in materia di protezione umanitaria e diritto di asilo (C. 191 Boato, C. 1449 Piscitello, C. 1646 De Zulueta, C. 2099 Mascia, C. 2182 Santelli e C. 2410 Zaccaria.)

Il relatore, on. Ferrari, illustrando i testi, ha fatto presente che tutti contengono una disciplina organica del diritto di asilo finalizzata a dare attuazione alla Costituzione (terzo comma dell'articolo 10) e delle relative convenzioni internazionali, espressamente richiamate all'articolo 1 di tutti gli elaborati in esame. La proposta C. 1449 istituisce la "Giornata nazionale del diritto di asilo", da celebrarsi il 20 giugno. Ugualmente tutte le proposte, all'articolo 2, riconoscono il diritto d'asilo nel territorio italiano allo straniero o all'apolide cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato secondo la Convenzione di Ginevra; allo straniero o all'apolide che non possa o non voglia avvalersi della protezione del Paese del quale è cittadino o residente abituale, se impedito nell'esercizio delle libertà garantite dalla Costituzione italiana ed esposto a pericolo per la vita propria o dei propri familiari oppure a restrizioni gravi della libertà personale. A partire dall'articolo 3, invece, le proposte in esame si differenziano in più punti.

I lavori della Commissione sono consultabili all'indirizzo:

http://www.camera.it/dati/leg15/lavori/schedela/trovaschedacamera_grafico.asp?pdl=191

(focus n. 18)



GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

Corte Costituzionale, sentenza n. 22 del 2.02.2007. Questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanarsene. I provvedimenti di remissione prospettano profili di contrasto della disposizione de qua con gli artt. 3 e 13 Cost. La Corte ha dichiarato inammissibile la questione, poiché il sindacato di costituzionalità può investire l'ambito di discrezionalità del legislatore solo se si appalesi un'evidente violazione del canone della ragionevolezza, ma ha tuttavia invitato il legislatore ad intervenire al più presto per eliminare gli squilibri, le sproporzioni e le disarmonie che caratterizzano il quadro normativo in materia di immigrazione, sottolineando nella sentenza come "il controllo dei flussi migratori rappresenta un grave problema sociale, umanitario ed economico che implica valutazioni di politica legislativa non riconducibili a mere esigenze generali di ordine e sicurezza pubblica né sovrapponibili o assimilabili a problematiche diverse, legate alla pericolosità di alcuni soggetti e di alcuni comportamenti che nulla hanno a che fare con il fenomeno dell'immigrazione".

Consultabile al sito <http://www.giurcost.org/decisioni/index.html> (focus n. 1).

Corte Costituzionale sentenza n. 78 del 16 marzo 2007 con cui si dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 47, 48 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), ove interpretati nel senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure alternative da essi previste. In particolare si è posto l'interrogativo se le misure alternative possano applicarsi al cittadino extracomunitario che sia entrato illegalmente in Italia o sia privo di permesso di soggiorno, cioè ad un soggetto che, se non si trovasse a dover espriare una pena, andrebbe espulso dal territorio nazionale. La Corte costituzionale condividendo l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenza n. 14500 del 28 marzo 2006) ha affermato che: "la presenza illegale nel territorio dello Stato, pur esponendo lo straniero all'espulsione amministrativa, da eseguire dopo l'espiazione della pena, non osterebbe alla concessione delle misure alternative, quante volte il giudice – sia pure in esito ad un vaglio adeguatamente rigoroso, in correlazione alla particolare situazione del richiedente – ravvisi comunque la sussistenza dei presupposti di accesso alle misure medesime". In particolare l'incompatibilità rispetto all'art. 27, terzo comma, della Costituzione dell'interpretazione censurata deriva dal fatto che quest'ultima si risolve nella radicale esclusione dalle misure alternative alla

detenzione di un'intera categoria di soggetti, individuata sulla base di un indice – la qualità di cittadino extracomunitario presente irregolarmente sul territorio dello Stato – privo di univoco significato rispetto ai valori rilevanti ai fini considerati.

La sentenza è consultabile all'indirizzo:

<http://www.giurcost.org/decisioni/2007/0078s-07.html> (focus n. 3).

21.03.2007 - Pubblicate sulla G.U. n. 12 del 21 marzo 2007 le seguenti ordinanze di rimessione:

N. 113

Ordinanza emessa il 7 giugno 2006 dal tribunale di Firenze sul ricorso proposto contro Ministero dell'interno, con la quale è stata rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera b.bis), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) nella parte in cui prevede il ricongiungimento del figlio maggiorenne a carico solamente nella ipotesi in cui esso non possa provvedere al proprio sostentamento a causa del suo stato di salute che comporti invalidità totale, per contrasto con gli artt. 3, 29 e 30, della Costituzione.

(NOTA: a seguito delle modifiche apportate all'articolo 29 dal Decreto Legislativo n. 5 dell'8 gennaio 2007 in attuazione della direttiva 2003/109/CE, il ricongiungimento del figlio maggiorenne è ora possibile anche a prescindere da uno stato di invalidità totale. Continua però ad essere richiesto il requisito dell'essere a carico e di non poter provvedere alle proprie esigenze di vita in ragione dello stato di salute).

N. 114

Ordinanza emessa il 4 agosto 2006 dal giudice di pace di Novara sul ricorso proposto contro Prefettura di Novara, con la quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera d) del d.lgs. n. 286/1998 per contrasto con gli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, nella parte in cui non estende il divieto di espulsione previsto dalla norma stessa, allo straniero clandestino che sia altresì convivente di una donna in stato di gravidanza, nonché padre del nascituro.

[NOTA: sul punto si veda l'ordinanza 192/2006 con la quale la Corte ha ritenuto manifestamente infondata un' analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera d) sollevata dal Giudice di pace di Genova con riferimento agli artt. 2, 30 e 32 della Costituzione,] (focus n.4).

Ordinanza Tribunale di Brescia, 15.01.2007 – Sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000, in combinato disposto con l'art. 9, comma 1, T.U. immigrazione, con riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 35 e 117, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui esclude dai beneficiari dell'indennità di accompagnamento gli stranieri privi di carta di soggiorno (focus n.7).

Ordinanza Giudice di Pace di Catania, 25.11.2005 – Sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, T.U. immigrazione, per violazione degli artt. 2, 3, 29, 30, 31 Cost., nella parte in cui, prevedendo il temporaneo divieto di espulsione per le donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, non estende per tale periodo il divieto di espulsione anche al convivente more uxorio della donna, padre naturale del futuro bambino (focus n.7).

Ordinanza Giudice di Pace di Siracusa, 30.05.2005 (G.U. n. 14 del 4.04.07) - Sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 286/98 per violazione degli artt. 2, 3, 10, 29 e 30, Cost., nella parte, in cui prevedendo il divieto di espulsione in favore degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge di nazionalità italiana, non estende tale divieto anche nei confronti di stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge già residente in Italia con regolare permesso di soggiorno. Viene, altresì, sollevata, per violazione degli stessi articoli della Costituzione, la questione di costituzionalità dell'articolo 29, comma 1, lett. b-bis del D.lgs. n. 286/98, nella parte in cui limita ai casi di invalidità totale il ricongiungimento familiare in favore dei figli maggiorenni, non estendendo tale diritto anche ai figli maggiorenni a carico per ragioni oggettive

Il testo dell'ordinanza è consultabile all'indirizzo:

<http://www.gazzettaufficiale.it/gurifulcrum/dispatcher?service=5&datagu=2007-04-04&task=dettaglio&numgu=14&redaz=007C0403&tmstp=1178204997293> (focus n.8).

Ordinanza n. 120/2007 del Tribunale di Firenze e ordinanza 134/2007 del Tribunale di Trieste in riferimento all'art. art. 14, comma 5-ter, prima parte, T.U. 286/1998 per violazione degli artt. 3 e 27, comma 3, Cost. In particolare, prevedendo la reclusione da uno a quattro anni, il delitto di trattenimento senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore viola il principio di proporzionalità e di ragionevolezza della pena, anche con riferimento al trattamento sanzionatorio previsto per analoghe fattispecie di reato (focus n. 14)

Ordinanza n. 355/2007 del Tribunale di Ivrea del 9.11.2006, pubblicata su G.U. n. 20/2007 del 23.05.2007, con la quale si solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quater, T.U. 286/1998, con riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione. La disposizione, non contemplando la sussistenza di un giustificato motivo all'osservanza dell'ordine impartito dal Questore, come una causa di esclusione del reato, viola l'art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza prevedendo una differente disciplina per l'ipotesi di trattenimento nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal Questore (art. 14, comma 5-ter, T.U. 286/1998) e, altresì, l'art. 27 Cost., comma 3, Cost., poiché non può ritenersi rispondente all'esigenze rieducative quella pena inflitta al soggetto che, nella commissione del reato, ha agito in condizioni che hanno fortemente influenzato o addirittura annullato la sua libertà di decisione, condizioni valutabili appunto come "giustificato motivo" di non osservanza al precetto (focus n.14).

18.06.2007 – Corte costituzionale, deposito della sentenza 218/2007, con la quale si dichiara, in riferimento all'art. 3 Cost., la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 7, lettera a), della legge 189/2002, recante "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo", nella parte in cui esclude automaticamente dalla legalizzazione del lavoro irregolare i cittadini extracomunitari che siano stati destinatari di un provvedimento di espulsione da eseguire con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. La Corte, come già affermato nella sentenza n. 206/2006 e nell'ordinanza n. 44/2007, ha evidenziato che la disposizione censurata si riferisce alla legalizzazione dei rapporti di lavoro intrattenuti da cittadini extracomunitari in epoca antecedente l'entrata in vigore della legge 189/2002, la quale ha sensibilmente modificato la disciplina dell'espulsione amministrativa. In riferimento a tale pregresso quadro normativo, l'espulsione amministrativa veniva infatti di regola eseguita con intimazione all'interessato ad abbandonare il territorio dello Stato e non tramite accompagnamento coattivo alla frontiera, sicché questa seconda modalità di esecuzione, correlata non "a lievi irregolarità amministrative ma alla situazione di coloro che avessero già dimostrato la pervicace volontà di rimanere in Italia in una posizione di irregolarità", implica non irragionevolmente il divieto di sanatoria della relativa posizione di lavoro e pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Per il testo della sentenza [clicca qui](#) o consulta il sito

<http://www.gazzettaufficiale.it/gurifulcrum/dispatcher?service=5&datagu=2007-06-27&task=dettaglio&numgu=25&redaz=007C0813&tmstp=1183717765577> (focus n.15).

Ordinanza n. 452 del Tribunale dei minorenni di Roma del 4 luglio 2006, pubblicata in G.U. n. 24 del 20.06.2007, con la quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, T.U. 286/1998, per violazione degli artt. 2, 10, 24, 30 e 111 Cost. In particolare, ad avviso del giudice remittente, l'espulsione amministrativa dei genitori di un minore, per il quale il Tribunale dei minorenni stia procedendo per accertare la sussistenza dello stato di abbandono, violerebbe i diritti fondamentali della persona, gli obblighi internazionali, oltre che il diritto di difesa ed i principi del giusto processo, nella parte in cui non prevede l'obbligo di richiesta da parte del Questore di previo nulla osta del Tribunale dei minorenni stesso.

Dubbi di legittimità costituzionalità sono anche stati sollevati in ordine all'art. 14, T.U. 286/1998, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che possa disporsi il trattenimento nel centro di permanenza temporanea della madre di prole di età inferiore ai tre anni con lei convivente o, in subordine, della madre nel primo anno di vita del figlio, quando invece per l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere di madre con prole di età inferiore ai tre anni debbono sussistere esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

Per il testo dell'ordinanza [clicca qui](#) o consulta l'indirizzo:

<http://www.gazzettaufficiale.it/gurifulcrum/dispatcher?service=5&datagu=2007-06-20&task=dettaglio&numgu=24&redaz=007C0771&tmstp=1183022862666> (focus n.16)



GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato, sent. 564 del 12.02.2007. La conversione del permesso di soggiorno del minore straniero ai sensi dell'art. 32 T.U. può essere richiesta anche se il minore prima del compimento della maggiore età era stato affidato al Comune, con ciò attribuendo un significato ampio al termine affidamento, da intendersi sia con riguardo all'affidamento effettuato in favore di una famiglia o una persona singola, sia con riguardo a quello in favore di una comunità.

http://www.savethechildren.it/2003/download/minori_stranieri/giurisprudenza_e_ricorsi/giurisprudenza/Cons_Stato_n564_12_Feb_2007.pdf (focus n. 1).

Consiglio di Stato, sent. 1024/2007, del 3.03.2007. Non può rilasciarsi permesso di soggiorno quando risulta in maniera incontrovertibile accertato che lo svolgimento da parte del richiedente di un'attività che si configura, anche e soprattutto, come ontologicamente diversa da quella che anche in via ipotetica giustificerebbe il rilascio del permesso di soggiorno.

La sentenza è consultabile all'indirizzo:

http://www.giustizia-amministrativa.it/Sentenze/CDS_200701024_SE_6.doc (focus n. 3).

Consiglio di Stato, sent. 990/2007, del 23.02.2007. In riferimento agli artt. 4 e 5 del d.lgs 286/98, gli episodi criminosi posti a sostegno della sentenza di patteggiamento (nella fattispecie violenza sessuale e rapina) integrano comunque, a prescindere dalla natura della relativa sentenza (di condanna o patteggiata) ed indipendentemente dagli eventuali benefici di legge ivi conseguiti (nella fattispecie sospensione condizionale della pena e non menzione della stessa nel certificato penale), fatti ostativi ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs n. 286/1998, per la concessione del permesso di soggiorno allo straniero e tali, ex art. 5, comma 5, d.lgs cit., da

comportarne la revoca per chi lo abbia già ottenuto.

La sentenza è consultabile dal motore di ricerca:

<http://www.giustizia-amministrativa.it/ricerca2/index.asp> (focus n. 3).

Consiglio di Stato, sent. 957/2007, del 22.02.2007. È legittimo il rifiuto del rinnovo di permesso di soggiorno fondato su una valutazione della pericolosità del richiedente basata sulla saltuarietà dell'attività lavorativa, sulle cattive frequentazioni e sull'esistenza di carichi pendenti. In questi casi può quindi applicarsi la previsione normativa di cui all'art. 13, comma 2, lettera c) del d.Lgs. 286 del 1998, che richiama l'art. 1 della legge 27.12.1956 n. 1423, stante la pericolosità sociale del medesimo comprovata dalle circostanze predette.

La sentenza è consultabile dal motore di ricerca:

<http://www.giustizia-amministrativa.it/ricerca2/index.asp> (focus n. 3).

23.12.2006 - Ordinanza immediatamente esecutiva del Tribunale di Bologna (RG 2968/2006) con la quale il giudice monocratico, ha condannato l'Università Bocconi di Milano ad ammettere una studentessa cinese con una retta proporzionale al suo reddito disponibile. Le regole per l'iscrizione all'Università privata in questione prevedono infatti che agli studenti extracomunitari si applichi automaticamente la retta annuale di costo più alto, indipendentemente dal reddito, e non la retta corrispondente ad una delle quattro fasce di reddito disponibile, così come previsto per gli studenti italiani o comunitari. Il comportamento della Università è stato quindi ritenuto "discriminatorio" per gli effetti dell'art. 44 T.U. 286/1998, e quindi la studentessa è stata ammessa alla Università con lo stesso prezzo richiesto ai cittadini italiani in ragione del reddito familiare.

L'ordinanza è consultabile all'indirizzo:

http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/ordinanza_tribunalebologna.pdf (focus n. 4).

Tar Puglia, sez. di Lecce, sent. 8.02.2007, n. 539, sul rilascio del permesso per attesa occupazione.

Il giudice amministrativo accoglie il ricorso di una cittadina cinese avverso il provvedimento di diniego del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato (badante) motivato dal fatto che la straniera, entrata in Italia con autorizzazione per svolgere attività lavorativa di badante, a seguito di un controllo di polizia era risultata irreperibile all'indirizzo indicato dalla stessa e veniva poi rintracciata in un'azienda di confezioni, presso la quale svolgeva attività di operaia, non avendo mai instaurato il primo rapporto di lavoro.

Il giudice amministrativo constata che prima della notifica dell'impugnato diniego la ricorrente aveva informato la Questura di ciò che era accaduto ed aveva richiesto un permesso di soggiorno per attesa occupazione in vista di formalizzare la nuova assunzione. Ciò avrebbe dovuto indurre il Questore, invece che procedere alla notifica del diniego, a rivedere la pratica alla luce dei fatti attestati e sopravvenuti ed a rilasciare il permesso provvisorio ex art. 22 del t.u. sull'immigrazione, che si sarebbe poi tramutato in permesso di soggiorno per lavoro una volta formalizzata la nuova assunzione .

Il testo della sentenza è consultabile all'indirizzo:

http://www.giustizia-amministrativa.it/Sentenze/LE_200700539_SE.doc (focus n. 5).

Tar Umbria, sent. 14.02.2007, n. 130, sulla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

Il giudice amministrativo accoglie il ricorso di una cittadina albanese avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, oppostogli dalla Questura di Perugia. Il giudice amministrativo rileva che sulla base della normativa vigente, in particolare artt. 24, comma 4, e 21, comma 1, è consentito al lavoratore straniero la conversione del permesso di soggiorno (cioè, il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in costanza di validità del permesso di soggiorno per

lavoro stagionale), subordinandola alla circostanza di avere “rispettato” le previsioni del permesso di soggiorno (ivi compreso il “rientro” nel Paese di provenienza al termine della stagione) ed alla positiva verifica della capienza delle quote di ingresso. La conversione, ad avviso del Tribunale è possibile anche quando manca l’autorizzazione al lavoro intestata al nuovo datore di lavoro per l’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il giudice amministrativo, richiamando alcuni precedenti sentenze (sent. 24 febbraio 2006, n. 64 e 18 maggio 2006 n. 304), ritiene, infatti, che la mancanza del rinnovo di un’autorizzazione al lavoro, relativamente ad un lavoratore già presente ed occupato sul territorio italiano, non costituisca un’ipotesi molto distante dalla “mera irregolarità amministrativa”, considerata comunque sanabile dall’articolo 5 del Testo Unico, e dispone che l’Amministrazione consenta al ricorrente la presentazione, entro un termine congruo, dell’autorizzazione al lavoro, anche con riferimento ad un diverso datore di lavoro in quanto nelle more del giudizio questo potrebbe anche essere mutato.

Il testo della sentenza è consultabile all’indirizzo:

http://www.giustizia-amministrativa.it/Sentenze/PG_200700130_SE.doc (focus n. 5).

Tar Piemonte, sent. 19.02.2007, n. 736, con la quale si respinge il ricorso di un cittadino straniero che aveva impugnato il decreto di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, già rilasciato per “attesa perfezionamento pratiche lavoro subordinato”.

Il giudice amministrativo rileva che il ricorrente, per la mancata regolarizzazione del rapporto del lavoro per cui era stato concesso il primo permesso di soggiorno, non può invocare cause ostative di “forza maggiore”, se manifestatesi in periodo successivo a quello di scadenza del medesimo titolo e che a nulla rileva la costituzione di un rapporto di lavoro, con altro datore, in periodo ulteriormente successivo, attesa la perentorietà del termine semestrale di cui all’art. 22 d.lgs. n. 286/98..

Il testo della sentenza è consultabile all’indirizzo:

http://www.giustizia-amministrativa.it/Sentenze/TO_200700736_SE.doc (focus n. 5).

Tar Piemonte, sent. 28.02.2007, n. 1179, sulla conversione del permesso di soggiorno ex art. 31 T.U. in permesso di soggiorno per motivi di studio.

Il giudice amministrativo accoglie il ricorso di un cittadino straniero per l’annullamento del decreto di rigetto dell’istanza del ricorrente “già titolare di permesso di soggiorno rilasciato fino alla maggiore età per motivi di cure mediche ai sensi dell’art. 31 Testo Unico sull’immigrazione”, con la quale egli aveva “chiesto la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio ai sensi dell’art. 32 del citato Testo Unico”.

Il giudice ha ritenuto integrata la fattispecie di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 286/98, in quanto alla madre del minore era stato rilasciato un permesso di soggiorno, ai sensi del relativo terzo comma, secondo cui “Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico...”, ed al minore era stato rilasciato, quindi, il correlato permesso di soggiorno di cui all’art. 31, comma 2, per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, non sussistendo uno specifico permesso di soggiorno per minorenni per “cure mediche” o “motivi di salute” diverso da quello di cui all’art. 31, comma 2. Considerato, quindi, che il ricorrente rientrava nell’ipotesi di cui all’art. 31 cit. può, ad avviso del tribunale, richiedere la conversione del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 32, comma 1, secondo cui “Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all’articolo 31, commi 1 e 2...può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio...”.

Il testo della sentenza è consultabile all’indirizzo:

http://www.giustizia-amministrativa.it/Sentenze/TO_200701179_SE.doc (focus n. 5).

Tar Liguria, sez. di Genova, sent. n. 671 del 13.04.2007, sul diniego del rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari.

Il giudice amministrativo ha accolto il ricorso di un cittadino iracheno di nazionalità curda avverso il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari motivato dal mancato svolgimento di attività lavorativa nel periodo di vigenza del permesso di soggiorno.

Il giudice amministrativo riconosce l'esistenza del difetto di motivazione del provvedimento impugnato, avendo l'Amministrazione completamente omissivo di motivare il venir meno delle circostanze di fatto che avevano giustificato la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari e fondato il diniego sul solo presupposto del mancato svolgimento di attività lavorativa.

Il testo della sentenza è consultabile all'indirizzo:

<http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Genova/Sezione%202/2003/200300066/Provvedimenti/20070067101.XML> (focus n. 8).

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sez. I, sentenza del 21.03.2007 con la quale si accoglie il ricorso di un cittadino extracomunitario avverso il diniego dell'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di salute, in quanto illegalmente presente sul territorio dello Stato.

Il giudice, richiamando la motivazione della decisione del TAR Veneto, sez. II, n. 3747/2004 e la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2001, afferma che la legge prevede un sistema articolato di assistenza sanitaria per gli stranieri, nel quale viene in ogni caso assicurato a tutti, quindi anche a coloro che si trovano senza titolo legittimo sul territorio dello Stato, il "nucleo irriducibile" del diritto alla salute garantito dall'art. 32 Cost. Lo straniero presente, anche irregolarmente, nello Stato ha quindi diritto di fruire di tutte le prestazioni che risultino indifferibili ed urgenti, secondo i criteri indicati dall'art. 35, comma 3, trattandosi di diritto fondamentale della persona. Nel caso di specie, in particolare, il ricorrente era affetto da gravi patologie per le quali necessitava di cure mediche urgenti e frequenti, come risultava dalla documentazione dallo stesso allegata. Il giudice ha quindi ritenuto che, fino alla completa guarigione dello straniero, sussistano le condizioni legittimanti il soggiorno del ricorrente sul territorio nazionale.

Per il testo della sentenza [clicca qui](#) (focus n. 9).

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sez. I, sentenza del 21.03.2007 con la quale si accoglie il ricorso di un cittadino extracomunitario avverso il diniego dell'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di salute, in quanto illegalmente presente sul territorio dello Stato.

Il giudice, richiamando la motivazione della decisione del TAR Veneto, sez. II, n. 3747/2004 e la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2001, afferma che la legge prevede un sistema articolato di assistenza sanitaria per gli stranieri, nel quale viene in ogni caso assicurato a tutti, quindi anche a coloro che si trovano senza titolo legittimo sul territorio dello Stato, il "nucleo irriducibile" del diritto alla salute garantito dall'art. 32 Cost. Lo straniero presente, anche irregolarmente, nello Stato ha quindi diritto di fruire di tutte le prestazioni che risultino indifferibili ed urgenti, secondo i criteri indicati dall'art. 35, comma 3, trattandosi di diritto fondamentale della persona. Nel caso di specie, in particolare, il ricorrente era affetto da gravi patologie per le quali necessitava di cure mediche urgenti e frequenti, come risultava dalla documentazione dallo stesso allegata. Il giudice ha quindi ritenuto che, fino alla completa guarigione dello straniero, sussistano le condizioni legittimanti il soggiorno del ricorrente sul territorio nazionale.

Per il testo della sentenza [clicca qui](#) (focus n. 9).

Commissione territoriale per lo Status di rifugiato di Foggia – Concessione dello status di rifugiato al cittadino straniero omosessuale sulla base del serio pericolo cui lo stesso sarebbe andato incontro in caso di rimpatrio. Sebbene alcune pronunce dei Giudici di merito (anche Giudici di Pace) abbiano in passato sancito la inespellibilità (ex art. 19 T.U. Immigrazione) degli stranieri privi di

permesso di soggiorno in quanto omosessuali, per avere riscontrato un concreto pericolo per la loro incolumità, è la prima volta in Italia (la seconda in Europa) che arriva una pronuncia dichiarativa del riconoscimento dello status di rifugiato per tale motivazione.

Per un esame del caso e della decisione della Commissione v. <http://www.meltingpot.org/articolo10494.html> (focus n. 10).

2.05.2007 - TAR Puglia, sent. 1200/2007 – Annullamento della determinazione dirigenziale della Regione Puglia con la quale una cittadina polacca non residente nel territorio regionale, pur essendo vincitrice senza borsa di studio di un dottorato di ricerca, è stata esclusa dal beneficio delle borse di studio aggiuntive istituite e finanziate dal Fondo sociale europeo e rese disponibili con delibera di Giunta. Ai sensi di tale delibera le borse di studio possono essere erogate in favore dei dottorandi che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di reddito necessari, siano stati residenti nel territorio regionale alla data di adozione della stessa delibera. Il provvedimento impugnato nega, pertanto, l'erogazione della borsa di studio in favore della cittadina polacca proprio perché non in possesso a tale data del requisito della residenza.

Il giudice amministrativo ha ritenuto che la necessità di frequentare il dottorato di ricerca imponga, per ragioni logiche prima ancora che giuridiche, che il richiedente debba fissare la propria dimora abituale nel territorio regionale, indipendentemente dal luogo in cui abbia la propria residenza anagrafica. Per tale ragione, e sulla base di una costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, il giudice ritiene che le risultanze anagrafiche forniscono una mera presunzione superabile dalla prova di avere dimorato abitualmente in un luogo diverso. Per tali ragioni il giudice amministrativo annulla il provvedimento impugnato.

Il testo della sentenza è consultabile all'indirizzo:

http://www.giustizia-amministrativa.it/Sentenze/BA_200701200_SE.doc (focus n. 10).

5.04.2007 – Consiglio di Stato, sentenza 1530/2007 - La mancata produzione del reddito non è ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno quando è giustificata dall'assenza prolungata dall'Italia per gravi motivi familiari. Il giudice amministrativo ha annullato un provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno in quanto la carenza di occupazione attuale e di disponibilità di un sufficiente reddito preesistente, era motivata da varie circostanze che il giudice ha ritenuto di dover tenere nel debito conto. In particolare l'interessata non aveva potuto dimostrare la disponibilità di un reddito immobiliare derivante da fonte estera per il periodo anteriore all'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno e non aveva potuto presentare (fino alla data di ricevuta notificazione del gravato diniego) integrazione della sua richiesta in base a nuovi elementi per ben attendibili ragioni, quali l'essere stata aiutata da fratelli e sorelle per il suo sostentamento ed il non aver potuto produrre reddito durante la sua permanenza in Sudamerica (Perù), per poter assistere il padre bisognoso di cure, in un periodo che l'aveva così costretta ad allontanarsi dall'Italia per più di un anno.

Il testo della sentenza è consultabile all'indirizzo:

http://www.giustizia-amministrativa.it/Sentenze/CDS_200701530_SE_6.doc (focus n. 10).

Consiglio di Stato – Sez. VI Sentenza n. 564 del 28.11.06- 12.02.07 con la quale viene accolto il ricorso presentato avverso la sentenza del Tar Veneto che aveva ritenuto conforme alla legge un provvedimento di rigetto dell'istanza di conversione di un permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per lavoro, motivato dal fatto che nei confronti dell'interessato non fosse intervenuta alcuna decisione del Comitato per i minori stranieri e che lo stesso non fosse stato inserito per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato. Il Collegio ritiene di dover disattendere la tesi espressa nella gravata decisione, secondo cui nella specie il ricorrente non aveva titolo alla conversione richiesta perché non si trovava “né nella condizione di cui all'art. 32, I comma,

non essendo stato affidato ad una persona ovvero ad una famiglia, né possedeva i requisiti stabiliti dai commi 1 bis e 1 ter” e, inoltre, perché l’affidamento del medesimo da parte del Tribunale dei minorenni a favore del Comune non andava considerato come “affidamento”, bensì come assegnazione e pertanto non sufficiente, come tale, per la conversione.

I giudici del Consiglio di Stato, confutando tale tesi rilevano come l’art. 32, comma 1, del D.Lgs. n.286 del 1998 deve essere interpretato, tenuto conto dei principi enunciati dalla sentenza n. 198 del 2003 della Corte Costituzionale, nel senso che possa «essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie e di cura» a tutti i soggetti stranieri che compiano la maggiore età e che siano in condizione di affidamento ai sensi dell’art. 31 commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell’art. 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184», intendendosi con ciò che **la richiesta di conversione deve essere accolta quando il minore sia stato sottoposto non solo ad un affidamento “amministrativo” o alla tutela ai sensi degli artt. 343 e seguenti del Codice civile, ma anche ad un affidamento provvisorio o, come nella specie, ad un affidamento “giudiziario”, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2, della legge n.184/1983.** Per il testo della sentenza [clicca qui](#) (focus n. 12).

7.05.2007 - T.A.R. Lazio, sezione I ter, sentenza 7.05.2007, n. 4025, con cui si riconosce che il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato al compimento della maggiore età riguarda non soltanto gli stranieri che da minori abbiano subito provvedimenti di affidamento, ma anche quelli sottoposti a tutela. Il T.A.R. Lazio ha stabilito che l’interpretazione restrittiva data dal Ministero con circolare n. 300 del 13.11.2000 all’articolo 32 del D.Lgs. n. 286/1998 (direttiva alla quale si è adeguato l’atto impugnato) non appare giustificata alla luce dei principi costituzionali di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza: “se infatti risulta coerente con i valori tutelati dagli articoli 29-31 della Costituzione il trattamento differenziato assegnato dalla normativa sugli stranieri ai minori conviventi con genitori titolari di regolare permesso di soggiorno in Italia rispetto ai minori entrati da soli nel territorio nazionale, non altrettanta giustificazione può ricevere la discriminazione tra minori stranieri "comunque affidati" e minori soggetti invece a tutela”. L’articolo 32 del D.Lgs. n. 286/1998 consente il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio o di lavoro "ai minori comunque affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184"; pertanto, l’espresso riferimento all’intero articolo 2 della legge in questione, e non al solo primo comma, consente, a parere del giudice amministrativo, di superare il mero dato letterale del richiamo alla procedura di affidamento e di ritenere applicabile lo stesso art. 32 anche ai soggetti individuati nel secondo comma dell’art. 2 L. 184/1983, cioè a quelli che, nell’impossibilità di affidamento, siano inseriti in una comunità di tipo familiare o in istituto di assistenza pubblico o privato.

Il testo della sentenza è consultabile all’indirizzo:

http://www.giustizia-amministrativa.it/Sentenze/RM_200704025_SE.doc

Sullo stesso argomento vedi anche: [Consiglio di Stato – Sez. VI Sentenza n. 564 del 28.11.06- 12.02.07.](#) (focus n. 13)

Consiglio di Stato, sentenza 2295 dell’11.05.2007 con la quale il giudice amministrativo ritiene che le false dichiarazioni circa la disponibilità dell’alloggio giustificano la revoca del permesso di soggiorno, confermando la sentenza del TAR Abruzzo, sez. Pescara, che aveva respinto il ricorso proposto da un cittadino extracomunitario avverso il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno adottato dal Questore. In particolare il ricorso in appello è stato ritenuto privo di fondamento, in quanto la revoca del permesso di soggiorno era stata correttamente motivata dall’amministrazione in considerazione della falsità delle dichiarazioni rese dal cittadino extracomunitario circa la disponibilità dell’alloggio e della inesistenza della ditta, presso cui aveva dichiarato di lavorare. Per il testo della sentenza:

http://www.giustizia-amministrativa.it/Sentenze/CDS_200702295_SB_6.doc (focus n. 14)

19.04.2007 – T.A.R. Lombardia, sentenza n. 1894/2007 con la quale si stabilisce che il titolare del permesso di soggiorno per lavoro stagionale può convertire il titolo per lavoro a tempo

indeterminato anche se non ha fatto rientro nel paese di provenienza. In particolare il diniego di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato era stato disposto sul presupposto del mancato rispetto della condizione del previo rientro nel paese di provenienza prevista dall'art 24 del T.U. 286/1998. Il giudice amministrativo ritiene però che tale norma deve essere interpretata nel senso che solo ai fini del rilascio di un nuovo permesso di lavoro stagionale, per l'anno successivo, gli stranieri debbano rientrare nello stato di provenienza, mentre, per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato devono sussistere solo le condizioni per il rilascio di tale permesso, costituite dalla esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato e dalla mancanza di elementi ostativi. Per il testo della sentenza v. http://www.giustizia-amministrativa.it/Sentenze/MI_200701894_SE.doc (focus n. 15)

22.05.2007 – Consiglio di Stato, sentenza 2594/2007, con la quale si stabilisce che hanno diritto al rinnovo del permesso di soggiorno i cittadini extracomunitari in attesa di occupazione quando vi siano datori di lavoro disponibili alla loro assunzione, anche se non è stato formalizzato alcun contratto. In particolare si afferma che l'art. 5, comma 5, T.U. 286/1998, permette comunque allo straniero di evitare un provvedimento negativo nel caso in cui la carenza dei requisiti richiesti per il rilascio od il rinnovo del permesso di soggiorno dipenda da mere irregolarità amministrative sanabili o possa essere superata da nuovi elementi integranti le condizioni di legittimazione. Il giudice amministrativo ha ritenuto quindi che l'art. 13, comma 5, nel prevedere che l'espulsione sia intimata nei confronti dello straniero solo “quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni”, introduce un “termine di tolleranza” durante il quale è escluso che lo straniero che non abbia presentato tempestivamente domanda di rinnovo del permesso di soggiorno sia in una condizione che gli precluda la richiesta “tardiva”: nel caso di specie la dichiarazione allegata in sede di richiesta di rinnovo dal ricorrente, relativa alla disponibilità all'assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, poteva costituire un “nuovo elemento” che consentiva il rilascio del permesso, da considerare in base all'art. 5, comma 5, citato. Nel mentre, la mancata stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato ex art. 5 bis, poteva considerarsi, nel contesto, mera irregolarità amministrativa sanabile. Questo perché il contratto non si era potuto perfezionare per la scadenza di validità, da pochi giorni intervenuta, del permesso di soggiorno per attesa occupazione, mancando, in ogni caso, in quel momento, per il rifiuto opposto dall'Amministrazione, la ricevuta della presentazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.

http://www.giustizia-amministrativa.it/Sentenze/CDS_200702594_SE_6.doc (focus n. 15)

Tar Lazio, Sez. II quater, sent. 3990/2007 del 12.04.2007, con la quale si ritiene che se non è dimostrata la effettiva ricezione da parte della Prefettura della richiesta di nulla osta al lavoro non può ritenersi formato alcun silenzio-inadempimento. Il giudice amministrativo ha affermato che, ai sensi dell'art. 22, comma 5, T.U. 286/1998 in materia di richiesta nominativa di nulla osta al lavoro, lo Sportello unico per l'immigrazione deve rilasciare il predetto nulla osta entro “quaranta giorni dalla presentazione dell'istanza”, ma tale termine è fissato “a condizione che siano rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo (idonea documentazione sulle modalità di sistemazione alloggiativa, proposta di contratto di soggiorno con le relative condizioni ed impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto) e del contratto di lavoro applicabile alla fattispecie”. Nel caso in oggetto, non essendo stata dimostrata l'effettiva ricezione da parte della Prefettura della richiesta nominativa in favore del ricorrente, né la conformità della stessa alle condizioni indicate nel menzionato art. 22, comma 5, del T.U. 286/1998, nessun obbligo poteva ritenersi sussistere per la Prefettura di pronunciarsi sulla relativa richiesta e, conseguentemente, nessun silenzio-inadempimento poteva ritenersi formato. Il ricorso è stato, pertanto, ritenuto inammissibile per carenza dell'atto impugnato.

Per il testo della sentenza [clicca qui](#) o consulta l'indirizzo:

http://www.giustizia-amministrativa.it/Sentenze/RM_200703990_SE.doc (focus n. 16)

Consiglio di Stato, sent. 2592/2007 depositata il 22.05.2007, secondo la quale è legittimo il provvedimento di diniego della carta di soggiorno (vecchio ordinamento) anche in presenza di una sola condanna ex art. 444 c.p.p.

L'art. 9, comma terzo, del T.U. 286/1998, nel testo vigente alla data di adozione dell'atto impugnato, individua come condizione ostativa al rilascio della carta di soggiorno l'ipotesi in cui nei confronti dello straniero "sia stato disposto il giudizio per taluni dei delitti di cui all'art. 380 nonché, limitatamente ai delitti non colposi, all'art. 381, o pronunciata condanna anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione". La norma, nel selezionare le condizioni soggettive per potere aspirare alla stabile permanenza nel territorio nazionale, richiede l'assenza di precedenti per le ipotesi di reato ivi previste, e ciò a garanzia che le condizioni di ordine pubblico non ricevano aggravio per l'ingresso e permanenza nel territorio nazionale di soggetti che siano incorsi in violazioni della legge penale. Il Consiglio di Stato ritiene pertanto che l'inibitoria al rilascio della carta di soggiorno prevista dall'art. 9, comma terzo, del T.U. 286/1998 trova applicazione anche nei casi di pene inflitte, per i reati ivi presi in considerazione, con il rito di cui all'art. 444 c.p.p.

Per il testo della sentenza [clicca qui](#) o consulta l'indirizzo:

http://www.giustizia-amministrativa.it/Sentenze/CDS_200702592_SE_6.doc (focus n. 16)

Consiglio di Stato, sent. 2535/2007 del 21.05.2007, secondo la quale l'assenza forzata dall'Italia non giustifica l'interruzione del rapporto di lavoro la cui continuità era necessaria ai fini della regolarizzazione prevista dal D.P.C.M. del 16.10.1998. L'articolo 3 del D.P.C.M. 16.10.1998 prevedeva che sino al 15.12.1998 potevano richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale o atipico, i lavoratori stranieri già presenti in Italia prima dell'entrata in vigore della legge n. 40/1998, presentando apposita domanda alla questura competente corredata, tra l'altro, da "idonea documentazione circa l'effettiva presenza in Italia prima del 27 marzo 1998". Da tale norma si evince che costituisce presupposto per beneficiare dello speciale regime di sanatoria la presenza con carattere di continuità in Italia in data antecedente all'entrata in vigore della legge n. 40/98, e che detta situazione doveva permanere alla data del 27.03.1998, come del resto chiarito nella circolare ministeriale n. 74 del 30.10.1998 (cfr. Cons. St. Sez. VI[^], n. 3830 del 20.06.2006; Sez. IV[^], n. 2028 del 17.04.2002). Il Consiglio di Stato con tale sentenza chiarisce che la "ratio" della disciplina di sanatoria era quella di regolarizzare le posizioni di lavoro subordinato prese in considerazione alla lett. b) dell'art. 3 del D.P.C.M. 16.10.1998, nonché quelle di lavoro autonomo di cui al successivo art. 4, e non presenze saltuarie ed occasionali disgiunte dalle esigenze lavorative innanzi richiamate. A fronte di una disciplina che deroga alle regole ordinarie per l'ingresso e la permanenza in Italia, il giudice amministrativo ritiene che la stessa si configuri di stretta interpretazione e che non possa quindi trovare applicazione estensiva ad ipotesi non specificatamente previste dalla norma, né la mancata presenza nel territorio nazionale può essere giustificata da ragioni di forza maggiore identificate dalla ricorrente in motivi di salute e nella necessità di sottoporsi a cure nel Paese di origine.

Per il testo della sentenza [clicca qui](#) o consulta l'indirizzo:

http://www.giustizia-amministrativa.it/Sentenze/CDS_200702535_SE_6.doc (focus n. 16)



GIURISPRUDENZA CIVILE

Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, sentenza n. 1649 del 25.01.2007. L'immigrato senza permesso che chiede di essere messo in regola non può essere espulso se la procedura non si è ancora conclusa.

“L’art. 2, comma 1, d.l. 195 del 2002, così come convertito dalla L. n. 222 del 2002, in materia di legalizzazione di lavoro irregolare di extracomunitari dispone che fino alla data di conclusione della procedura di emersione, disciplinata del D.L. n. 195 del 2002, art. 1, non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti dei lavoratori compresi nella dichiarazione presentata dal datore di lavoro, salvo che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato[...]. Ad avviso della Corte, per potersi ritenere conclusa la procedura di emersione ai fini della riappropriazione, da parte del prefetto, del potere espulsivo medio tempore inibito, occorre che al richiedente sia comunicato, con atto scritto e ad esternazione formale, senza che possano ammettersi equipollenti in via orale o per facta concludentia, l’esito negativo della stessa, onde, in difetto di tale comunicazione, né la procedura può ritenersi conclusa né il prefetto può affermarsi aver riassunto il suo potere espulsivo”

Consultabile sul sito <http://www.meltingpot.org/articolo9941.html> (focus n. 1).

22.03.2007 – Corte di Cassazione, sez. I civile, sentenza n. 6590/2007 con la quale è stato annullato il decreto di espulsione di un cittadino straniero entrato in Italia in possesso di un visto ma senza il timbro apposto alla frontiera. La Cassazione ha annullato il decreto di espulsione adottato dal giudice di pace di Imperia nei confronti di un senegalese che era entrato in Italia col visto Schengen ma non si era sottoposto al controllo di frontiera per farsi mettere il timbro di ingresso sul passaporto o per ottenere il visto. La Corte ha affermato che qualora lo straniero sia in possesso di regolare documentazione per fare ingresso in Italia, la previsione di espulsione correlata alla sottrazione ai controlli di frontiera (e cioè al fatto dell'introduzione senza che lo straniero abbia sottoposto la sua regolare documentazione di accesso alla verifica del personale di polizia addetto ai valichi) non è integrata dalla mancata apposizione del visto o timbro di ingresso sul passaporto. Il timbro rileva infatti solo per tenere il conto degli otto giorni utili al fine di chiedere il permesso di soggiorno, mentre il possesso del visto Schengen da parte del cittadino extracomunitario presente nel territorio italiano “lascia presumere (salvo specifica prova del suo ingresso clandestino ovvero con falsificazione dei documenti) che lo straniero abbia fatto legittimo ingresso nello Stato, sottoponendo, alla verifica da parte del personale addetto ai valichi di frontiera, la propria documentazione di accesso, rimanendo peraltro aperto l'ulteriore problema della mancanza di un titolo di soggiorno rilevante ai fini dell'ipotesi di espulsione non per l'ipotesi di sottrazione al controllo ma per mancanza di un lavoro stabile o di un legame familiare”. (focus n. 4).

Tribunale di Pistoia, sez. Lavoro, sentenza del 23.03.2007 con la quale si riconosce ad una straniera regolarmente soggiornante sul territorio nazionale il diritto all’assegno sociale, disapplicando l’art. 80, comma 19, della l. 388/2000. Con quest’ultima disposizione si era infatti previsto che potessero beneficiare dell’assegno sociale, e delle altre provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi, soltanto i titolari di carta di soggiorno. Il giudice ha ritenuto però questa disposizione in contrasto con l’art. 14 CEDU, il quale dispone che il godimento dei diritti e delle libertà riconosciute nella Convenzione debba essere assicurato senza alcuna discriminazione, e con l’art. 1 del Prot.ocollo addizionale CEDU, che riconosce ad ogni persona il diritto al rispetto dei propri beni, tra cui rientrerebbero anche le prestazioni sociali. Il giudice ha ritenuto di poter disapplicare la normativa interna contrastante con quella della Convenzione europea dei diritti dell’uomo alla luce del filone giurisprudenziale originato dalla sentenza 10542/2002 della Corte Cassazione, con la quale si affermò che: “il giudice nazionale, ove ravvisi un contrasto con la disciplina nazionale, è tenuto a dare prevalenza alla norma pattizia, che sia dotata di immediata precettività rispetto al caso concreto, anche ove ciò comporti una disapplicazione della norma interna”.

Il testo della sentenza è consultabile all’indirizzo: <http://www.meltingpot.org/articolo10438.html> (focus n. 9).



Cassazione, sez. I penale, sentenza 11-22.01.2007, n. 1815. Per l'integrazione del reato di favoreggiamento dell'ingresso illegale del cittadino straniero nel territorio nazionale (di cui all'art. 12, commi 1, 3 e 5, del D.Lgs 286/98) non rileva il fatto che lo Stato di provenienza dello stesso sia entrato nel frattempo a far parte dell'Unione Europea. In particolare la circostanza che la Polonia sia entrata a fare parte dell'Unione Europea alcuni anni dopo la commissione, da parte dell'imputato, della condotta incriminata, non consente di affermare che non sia più sanzionabile come reato il favoreggiamento della immigrazione clandestina commesso nei confronti di soggetti, quali i cittadini polacchi, che ora fanno parte dell'Unione Europea, ma che all'epoca della commissione dei fatti erano considerati cittadini extracomunitari. Non è infatti intervenuta alcuna legge che abbia modificato la fattispecie criminosa così depenalizzando la precedente condotta, poiché la norma incriminatrice è rimasta invariata e la ratifica del Trattato di adesione all'Unione Europea, al pari della ratifica di altri analoghi Trattati che hanno negli anni più recenti interessato l'ingresso nella Unione Europea di numerosi nuovi Paesi, non può considerarsi come norma integratrice del precetto penale sottoposta al regime di cui all'art. 2 del codice penale, né come elemento esterno che ridisegni la fattispecie penale del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

La sentenza è consultabile sul sito: http://www.ristretti.it/areestudio/stranieri/leggi/cass_1815.htm (focus n. 2).

Sentenza 29.03.2007, n. 112, del Tribunale di Varese che assolve un cittadino extracomunitario dalla denuncia di truffa aggravata e falso in autocertificazione, per avere affermato di essere cittadino italiano per beneficiare del bonus bebè.

Il giudice ha ritenuto che: "al di là dei pur fondati dubbi sulla reale volontà dell'indagato di rendere una dichiarazione falsa e quindi sulla sussistenza del dolo, l'aver accompagnato la falsa dichiarazione di nazionalità italiana con l'esibizione del proprio documento di identità connoti la predetta dichiarazione di evidente grossolanità, implicante la insussistenza dell'elemento oggettivo del reato e quindi l'insussistenza del fatto".

Il testo della sentenza è consultabile all'indirizzo:

[http://www.meltingpot.org/IMG/doc/bonus_bebe - assoluzione - Fazio-3.doc](http://www.meltingpot.org/IMG/doc/bonus_bebe_-_assoluzione_-_Fazio-3.doc)

[Sul punto si veda anche la sentenza 7.02.2007, n. 24, del Tribunale di Varese, che ha assolto lo straniero dalla denuncia di truffa aggravata e falso in autocertificazione per mancanza della intenzionalità (elemento psicologico del reato), ovvero dell'intenzione e la consapevolezza di commettere un illecito. La mancanza del dolo si deve al fatto di aver lo straniero ricevuto una comunicazione, inviata dalla Presidenza del Consiglio ad personam, e dall'esistenza del relativo mandato di pagamento presso l'ufficio postale, in concorso con la scarsa conoscenza della lingua e delle leggi dello stato italiano. Il giudice ha ritenuto che queste circostanze possano avere ragionevolmente indotto in errore l'indagato rendendolo inconsapevole. Per il testo della sentenza:

[http://www.meltingpot.org/IMG/doc/bonus_bebe - assoluzione - Battarino-1.doc](http://www.meltingpot.org/IMG/doc/bonus_bebe_-_assoluzione_-_Battarino-1.doc) (focus n. 7).

Cassazione - Prima sezione penale – ordinanza n. 15758 con la quale si rimette alle Sezioni Unite la questione se devono essere ancora condannati, dopo l'ingresso ufficiale della Romania nell'Unione Europea, quei rumeni che sono clandestinamente entrati in Italia e, prima del 2007, hanno continuato a restarci nonostante l'ordine di espulsione ricevuto dal questore. Il quesito - che riguarda i processi per violazione delle norme sull'immigrazione ancora pendenti a carico di cittadini rumeni - sarà risolto a breve dalle Sezioni Unite della Cassazione per evitare che in proposito possano nascere delle decisioni contrastanti. Il nodo giuridico da sciogliere è: "se la sopravvenuta circostanza che dal primo gennaio 2007 la Romania è entrata a fare parte dell'Unione europea, giustifichi l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 del Codice penale, e debba far

pronunciare l'assoluzione, con la formula perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, nel processo a carico di un cittadino rumeno imputato per l'inosservanza dell'ordine di lasciare il territorio italiano anteriormente emesso dal questore a seguito del decreto prefettizio di espulsione"

Per il testo dell'ordinanza [clicca qui](#) (focus n. 9).

Corte di Cassazione, sez. I penale, sent. 4683 del 18.01.2007, depositata il 6.02.2007, sulla condizione di indigenza come giustificato motivo ai sensi dell'art. 14, comma 5-ter, T.U. 286/1998. La Corte di Cassazione ha affermato che il giustificato motivo, in ragione del quale il cittadino extracomunitario non viene punito qualora non ottemperi all'ordine di allontanamento emesso dal Questore, è un'esimente speciale che opera solo in presenza della condizione di concreta inesigibilità dell'ottemperanza. Tale inesigibilità non sussiste in presenza di una mera difficoltà di adempiere, ma solo in presenza di una condizione di oggettiva ed indiscutibile indisponibilità dei mezzi necessari e sufficienti per l'acquisto del titolo di viaggio per l'allontanamento obbligato. In particolare, l'accertamento deve essere condotto dal giudice di merito avendo riguardo ad ogni tipo di attività lavorativa svolta nel territorio, al tempo di permanenza, al costo del titolo di viaggio, tenendo presente che l'allontanamento deve avvenire non con rimpatrio nel paese di origine, ma in direzione di un qualunque altro luogo situato fuori del territorio dello Stato.

Per il testo della sentenza <http://www.cortedicassazione.it/Documenti/4683.pdf> (focus n. 14)

22.05.2007 – Cassazione, sentenza n. 19780, con la quale si afferma che non è abnorme il provvedimento con cui il G.I.P. rigetta la richiesta di emissione del decreto penale avanzata dal P.M. nei confronti di un cittadino extracomunitario, colpito da espulsione, privo di fissa dimora e di documenti, elettivamente domiciliato presso un difensore d'ufficio, sia perché si tratta di una situazione assimilabile a quella prevista dall'art. 460, comma 4, c.p.p. di impossibilità di notifica del decreto, sia perché deve essere privilegiata l'interpretazione delle norme che richiedano la prova dell'effettiva conoscenza degli atti, dopo la modifica dell'art. 175, comma 2, c.p.p. che disciplina la restituzione nel termine per impugnare il decreto penale di condanna richiedendo la prova dell'effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento, rispetto alla mera regolarità formale degli atti.

Per il testo della sentenza [clicca qui](#) (focus n. 15)



NOVITÀ

23.03.2007 - Più veloci i visti per affari - L'ambasciata d'Italia a Nuova Delhi semplifica le procedura per i businessman indiani. L'Ambasciata d'Italia a Nuova Delhi ha creato un percorso privilegiato per il rilascio del visto d'ingresso per affari. In una nota diramata dall'ambasciatore Armellini e dal console Annis si stabilisce che la nuova procedura preveda una riduzione del numero di documenti da presentare e la massima priorità per la trattazione delle pratiche. La misura rientra nella "active visa policy" intrapresa dal governo italiano per accompagnare il crescente sviluppo delle relazioni commerciali, culturali e politiche tra l'Italia e i paesi emergenti (focus n. 4).

23.04.2007 – Presentata al Viminale la Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione, preparata da un comitato scientifico che in questi mesi ha consultato i rappresentanti di diverse religioni. La Carta guiderà l'attività del ministero dell' Interno nei rapporti con le varie comunità religiose presenti in Italia, alle quali verrà proposto di sottoscriverla.

Il testo è disponibile all'indirizzo:

<http://www.interno.it/focus/articolo.php?idarticolo=24069> (focus n. 7).

23.04.2007 – La Commissione Nazionale per il diritto di asilo ha adottato una soluzione in via

conciliatoria per il contenzioso arretrato presso la sezione stralcio. A seguito di 1300 controversie giudiziarie instauratesi avverso decisioni negative sulle istanze di riconoscimento dello status di rifugiato emesse dall'ex Commissione centrale o dalla Sezione stralcio, si è reso necessario studiare una soluzione al fine di deflazionare il carico dei tribunali e di consentire il corretto impiego delle risorse della Sezione stralcio nell'esame delle domande di riconoscimento pendenti. La Commissione trovandosi nell'impossibilità di portare a termine l'esame delle istanze pendenti, ha disposto, in accordo con il Capo Dipartimento per le Libertà Civili e per l'Immigrazione, in via di autotutela, di procedere all'esame di tutti i casi di contenziosi pendenti e di chiedere al Questore il rilascio di un permesso per motivi umanitari subordinato alla rinuncia del richiedente asilo agli atti del giudizio in corso con conseguente cessazione della materia del contendere."

La procedura prevede il rilascio da parte della Questura competente di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, previa "rinuncia agli atti in giudizio avverso il provvedimento di diniego dello status di rifugiato". Il testo della comunicazione è consultabile all'indirizzo:

<http://www.asgi.it/content/documents/dl07042301.circ.int.stralcio4.2007.pdf> (focus n. 7).

2.05.2007 – Aperte le prescrizioni per l'anno accademico 2007/2008 riservate agli studenti stranieri extracomunitari residenti all'estero che vogliono frequentare un corso di laurea in Italia. Le domande potranno essere presentate entro il 4 giugno presso i consolati italiani, indicando il corso e l'università prescelta.

Collegandosi al sito del Ministero dell'Università

(<http://offertaformativa.miur.it/studenti/elenco2007/>) è possibile conoscere quanti posti sono stati messi a disposizione da ogni ateneo.

Sulla base delle disponibilità comunicate dalle Università, il Ministero degli Affari Esteri, di concerto con il Ministero dell'Università e con quello degli Interni provvederà, con apposito decreto, a definire il numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero (focus n. 8).

8.06.2007 - Prefettura di Trieste: un vademecum per aiutare lo straniero nella ricerca di un alloggio. Il Consiglio Territoriale per l'Immigrazione di Trieste ha redatto e pubblicato un "vademecum" per lo straniero regolarmente soggiornante che cerca casa in Italia. L'opuscolo ha lo scopo di aiutare lo straniero nella ricerca di un alloggio, con il supporto degli Enti e delle Associazioni preposte. La pubblicazione, realizzata in adempimento alle direttive impartite dal Ministero dell'Interno, e in linea con i compiti di informazione e consulenza che si sono dati i Consigli Territoriali, fornisce indicazioni sugli organismi cui gli stranieri possono rivolgersi per ricevere un primo orientamento, per avere informazioni sulle norme che regolano l'accesso all'affitto, per trovare soluzioni e anche per un eventuale aiuto finanziario. Il vademecum è stato tradotto in dieci lingue ed è stato distribuito in tutti i luoghi maggiormente frequentati dagli stranieri.

Per consultarlo in lingua italiana **clicca qui** (focus n. 14).



EVENTI

Roma, 21.03.2007, Giornata Internazionale contro le discriminazioni razziali, Spazio Etoile. In occasione di questa Giornata, che nel 2007 coincide con l'Anno Europeo delle Pari Opportunità e con il cinquantenario dei Trattati di Roma, l'Agenzia europea ETF e l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali del Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità hanno organizzato una Conferenza internazionale per approfondire, anche in un'ottica comparata, i temi della parità di trattamento e della non discriminazione con un particolare focus sui settori dell'istruzione e del lavoro. La Conferenza si propone un duplice

obiettivo: accrescere la consapevolezza sui problemi dell'effettività del principio di uguaglianza e di un efficace contrasto alle discriminazioni, promuovere un fecondo scambio di idee ed esperienze tra gli Stati membri della UE e fra questi ed i Paesi limitrofi.

Il programma è consultabile al sito <http://inwelfare/NR/rdonlyres/29D6D089-8EA5-4C45-88C7-66D7AC253C8C/0/PROGITlowita.pdf>. (focus n. 2).

Bergamo, 8.03.2007 – 9.06.2007, Seminari "Donna e Migrazioni" - percorsi formativi promossi dalla Provincia di Bergamo in collaborazione con ASGI. Il depliant dell'iniziativa è consultabile al sito <http://www.asgi.it/content/documents/dl07030801..pieghevole.210x297.a.pdf>. (focus n. 2).

Roma, 28/03/2007 – Convegno di studi su: “Cittadinanza, Identità ed Immigrazione nell'Unione Europea”, organizzato da APRE in collaborazione con la Commissione Europea - DG Ricerca ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche. La conferenza mira a migliorare lo scambio di informazioni tra ricercatori, policy-maker e cittadini sui risultati della ricerca nel settore dell'immigrazione. Nel corso del primo giorno saranno affrontati i temi della cittadinanza ed identità, durante il secondo giorno gli aspetti sociali dell'immigrazione (lavoro, famiglia, ecc). Per motivi organizzativi, per coloro che desiderano partecipare ad entrambe le giornate, sarà necessario iscriversi ad entrambe le date dal sito APRE.

Il programma della prima giornata è consultare all'indirizzo:

<http://www.apre.it/Eventi/giornata.asp?id=779>

Per il programma della seconda giornata vedi l'indirizzo:

<http://www.apre.it/Eventi/giornata.asp?id=780>. (focus n. 3).

Udine, 29 marzo 2007 - Seminario di studi su “Minori neocomunitari : quale integrazione?” - ore 9.00 - 13.30 - organizzato da Fondazione Casa Immacolata, ASGI, Nuovi Cittadini Onlus e il Tutore pubblico dei Minori.

Per il programma consultare il sito:

<http://www.asgi.it/index.php?page=seg.home&idint=cn07031900> (focus n. 3).

27.03.2007 - Presentato il V rapporto CNEL sui livelli di integrazione degli stranieri in Italia, realizzato con l'équipe del Dossier statistico immigrazione Caritas/Migrantes. Il rapporto esamina il livello di integrazione economica, sociale e culturale degli immigrati nei vari contesti territoriali. Dal rapporto emerge che Trentino Alto Adige, Veneto e Lombardia guidano la graduatoria dell'indice complessivo di integrazione, presentandosi pressoché allineate in cima alla classifica. Quasi tutto il Meridione, fatta eccezione per l'Abruzzo, si colloca invece nelle parti basse della graduatoria con Campania e Sicilia in coda.

Il comunicato stampa dell'evento è consultabile al sito:

http://www.portalecnel.it/Portale/comunicati_stampa.nsf/vwPerHP/1?opendocument (focus n. 4).

11.04.2007 – Roma, Convegno sul tema della Integrazione possibile, Teatro Caprinica, Piazza Caprinica, ore 9.30-14.30. Partecipano, tra gli altri, il Ministero Paolo Ferrero, la sottosegretaria Cristina De Luca, il Vicepresidente della Commissione UE: On. Franco Frattini.

Per il programma consultare il sito:

<http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/marzo/conv-integr-11-4-2007.html> (focus n. 5).

Genova, 18 - 22 giugno 2007, Scuola estiva di sociologia delle migrazioni, Castello d'Albertis Museo delle Culture del Mondo, Corso Dogali, n. 18. La Scuola Estiva, giunta alla sua terza edizione, si rivolge principalmente a giovani ricercatori, dottori e dottorandi di ricerca, laureati con

interessi specifici nel settore. Presuppone, quindi, una formazione di base nelle discipline sociologiche e si propone di formare ricercatori e operatori qualificati nell'analisi dei fenomeni migratori.

La Scuola è organizzata dal Centro studi Medi, Migrazioni nel Mediterraneo in collaborazione tra D.i.s.a. – Dipartimento di Scienze antropologiche dell'Università di Genova e Dipartimento di Studi sociali e politici, dell'università di Milano, che curano gli aspetti scientifici

Il programma del corso sarà disponibile on line sul sito www.fieri.it nelle prossime settimane. (focus n. 5).

20.04.2007 - Roma, Convegno organizzato nell'ambito del progetto Leader sul tema “Lotta alle discriminazioni etnico-religiose nel mondo del lavoro: interventi pubblici ed azioni della società civile” - Cnel, Via D. Lubin 2 ore 14,30

Il programma è consultabile all'indirizzo:

<http://www.imednet.it/Prog.Sem.Roma.Leader.pdf> (focus n. 6).

18.04.2007 – Roma, Convegno organizzato dalla Caritas di Roma per la presentazione del “Terzo Rapporto dell'Osservatorio Romano sulle Migrazioni” - Istituto Tecnico Galilei, Via Conte Verde 51 ore 16,30. Il volume presentato verrà dato in omaggio ai partecipanti. (focus n. 6).

3.05.2007 – Roma, Tavola rotonda sul tema: “Approfondimento sui temi della discriminazione a favore della tutela dei diritti umani”, organizzata dall'ECRI, European Commission against Racism and Intolerance, al fine di discutere il terzo Rapporto circa lo stato di attuazione delle politiche antidiscriminatorie in Italia. Gli argomenti affrontati saranno relativi al rapporto ECRI sul razzismo in Italia, al razzismo e alla xenofobia nei discorsi e nella sfera pubblica in generale, alla legislazione contro le discriminazione ed alla discriminazione nei confronti dei ROM. La tavola rotonda si terrà a Residenza di Ripetta dalle 9.30 della mattina.

Per il programma dell'iniziativa:

http://www.pariopportunita.gov.it/Pari_Opportunita/UserFiles/Il%20Dipartimento/UNAR/Notizie/programma_ecri.pdf

Il terzo rapporto ECRI sull'Italia è scaricabile all'indirizzo:

http://www.coe.int/t/e/human_rights/ecri/1-ECRI/2-Country-by-country_approach/Italy/Italy%20third%20report%20-%20cri06-19%20Italian.pdf (focus n. 7).

3.05.2007 – Padova, Convegno sul tema: “Vittime di Tratta: Modelli di Intervento e Professionalità in campo - Risultati e prospettive della ricerca condotta nel progetto osservatorio tratta: presentazione e confronto con gli enti impegnati nel settore”, organizzato dall'Osservatorio e Centro Risorse sul Traffico di Esseri Umani presso l'Hotel Biri di Via A. Grassi, 2 (Padova), a partire dalle ore 9.00.

Per il programma dell'iniziativa:

<http://www.progettoroxana.it/roxana/documenti/SEMINARIO3MAGGIO0736%20DEFINITIVO.pdf> (focus n. 7).

18.05.2007 – Palermo, Convegno sul tema: “Frontiere marittime, contrasto dell'immigrazione irregolare e salvaguardia della vita umana”, presso l'Università degli Studi di Palermo - Dipartimento Studi su Politica Diritto e Società – G. Mosca, Piazza Bologni 8.

Per informazioni : Prof. Fulvio Vassallo Paleologo - [fulvassa@tin](mailto:fulvassa@tin.it)

<http://www.asgi.it/content/documents/dl07041101.2007.seminari.dpds.palermo.pdf> (focus n. 7).

11.05.2007 – Torino, Convegno sul tema: “GOOD PRACTICES IN PRACTICE

Buone pratiche per l'integrazione scolastica degli allievi stranieri", organizzato da FIERI, Forum internazionale ed europeo di ricerca sull'immigrazione.

Per il programma consulta il sito:

http://www.fieri.it/ktml2/files/uploads/attivita/convegni_seminari/Programma_buone_pratiche_11_maggio.pdf (focus n. 8).

7.05.2007 – Roma, presentazione del volume "Migrazioni di ritorno: il caso italiano - Return migration: the Italian case", curato dal Centro Studi IDOS in collaborazione con il Ministero dell'Interno nell'ambito dello European Migration Network della Commissione Europea. Il volume verrà presentato presso la sala Biblioteca del CNEL (Via D. Lubin 3) lunedì 7 maggio alle ore 11,30.

Per il programma dell'evento [clicca qui](#) (focus n. 8).

18.05.2007 – Roma, Convegno ASGI sul tema: "L'Articolo 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) come strumento internazionale di protezione contro l'allontanamento dei richiedenti asilo", Camera dei deputati, Palazzo Marini, Sala delle Colonne, Via Poli 19, ore 9,30.

Per il programma dell'iniziativa consulta il sito:

<http://www.asgi.it/content/documents/dl07042700.convegno.asgi.18.maggio2007.pdf> (focus n.9).

16.05.2007 – Roma, Convegno sul tema: "Le nuove legislazioni in materia di immigrazione... quale progetto di società?", incontro – dibattito con il Ministro Paolo Ferrero, presso Alpheus, via del Commercio, 36, ore 16,30

Per il programma dell'iniziativa [clicca qui](#) (focus n.9).

16.05.2007 – Roma, Convegno – Tavolo Rotonda per la "Presentazione della proposta del CIIAQ (Comitato Italiano Immigrazione altamente qualificata) per dare tempi certi e rapidi alle procedure di immigrazione del personale altamente qualificato proveniente dall'estero", Società Eur Spa, Sala Quaroni, Via Ciro il Grande 16, ore 15,00.

Per il programma dell'iniziativa [clicca qui](#) (focus n.9).

15.05.2007 – Roma, Convegno sul tema "Bambine e bambini cittadini del mondo": un progetto per l'educazione interculturale e i diritti dell'infanzia", organizzato dall'Assessorato alle Politiche Sociali e per la Famiglia della Provincia di Roma, Municipio Roma IX, sala consiliare "Piacentina Lo Mastro", via Benedetto Croce, 50, ore 16.30.

Per il programma dell'iniziativa [clicca qui](#) (focus n.9).

10.05.2007 – Torino, Convegno sul tema: "The local dimension of migration policy-making in Europe", organizzato da FIERI, Forum internazionale ed europeo di ricerca sull'immigrazione, presso la facoltà di Scienze Politiche, Università di Torino, Palazzo Lionello Venturi, Sala Lauree, via verdi 25.

Per il programma consultare il sito:

http://www.fieri.it/ktml2/files/uploads/attivita/convegni_seminari/Programme_conference_10.05.07.pdf (focus n.9).

3-14.07.2007 – Bruxelles - Corso estivo breve in Diritto dell'Unione europea e politiche di immigrazione e asilo, Université Libre de Bruxelles

Per il programma delle lezioni vedi.

<http://www.ulb.ac.be/assoc/odysseus/cours07UK.html> (focus n.10).

29.05.2007 – Bruxelles - Udienda pubblica organizzata dalla Commissione europea presso il Conference Centre Albert Borschette in Bruxelles sul green paper on “diplomatic and consular protection of Union citizens in third countries”. Questa udienda segue la pubblicazione del libro verde dello scorso 28.11.2006. Per consultare il programma degli interventi:

http://ec.europa.eu/justice_home/focus/events/consular_protection/programme_en.pdf

Sull'iniziativa ed i materiali disponibili:

http://ec.europa.eu/justice_home/focus/events/focus_events_en.htm (focus n.10).

31.05.2007 - Bari, Convegno internazionale sul tema: “Case alloggio: accoglienza e occupazione delle donne immigrate”, Castello Svevo, Piazza Federico II – ore 9,30.

In occasione del convegno il Ministero della Solidarietà Sociale presenterà i risultati di un progetto realizzato nell'ambito del P.O.N. “Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia 2000-2006”, che ha visto la realizzazione nelle regioni del Mezzogiorno di corsi di formazione destinati a donne immigrate che vivono in condizioni di disagio sociale ed economico.

Il programma dell'iniziativa è consultabile all'indirizzo:

<http://www.solidarietasociale.gov.it/NR/rdonlyres/A81D7914-9E7B-45C7-84AA-A5D6E009E169/0/invitocasealloggio.pdf> (focus n.11).

28.05.2007 – Roma, Incontro transnazionale sul progetto O.L.M.O. - Europa e immigrazione: la sfida dell'integrazione - Biblioteca Cnel, via David Lubin,2 - ore 9,30

Il programma dell'iniziativa è consultabile all'indirizzo:

[http://www.portalecnel.it/Portale/Riunioni.nsf/C1256BB30048C778C12572DE00377FCC/\\$FILE/in_vito%20ok.pdf](http://www.portalecnel.it/Portale/Riunioni.nsf/C1256BB30048C778C12572DE00377FCC/$FILE/in_vito%20ok.pdf) (focus n.11).

28.06.2007/29.06.2007 – Bruxelles, Seminario sul tema: “Access to Health Care for Undocumented Migrants” - a cura di PICUM - Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants. Per il programma dell'iniziativa:

<http://www.picum.org/HOMEPAGE/Leaflet%20PIC%20002-06.pdf> (focus n.11).

11.06.2007 – Roma, Conferenza sul tema “Integrazione degli immigrati”, promosso dall'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania e dal Goethe Institut Rom con l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica – Interverranno, tra gli altri, il Ministro della Solidarietà Sociale Paolo Ferrero ed il sottosegretario all'Interno Marcella Lucidi - ore 09:30 Goethe Institut, Via Savoia, 15.

Referente per l'iniziativa Consigliere Klaus Schmitz, Ambasciata di Germania, tel.:06-49213-220

Il programma dell'iniziativa è consultabile all'indirizzo

<http://www.goethe.de/ins/it/rom/prj/kal/it2353231.htm> (focus n.12)

12.06.07 – Roma, Presentazione del Rapporto Annuale sul Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati Anno 2006 - Teatro Capranica, Piazza Capranica, 101 ore 9,30

Per il programma dell'iniziativa [clicca qui](#) (focus n.13)

11.06.07 – Roma, presentazione del libro di Luigi Barletta “Legislazione Stranieri Per comprendere, decodificandolo, un diritto difficile.” A partire dal testo, che accoglie tutta la normativa sull'immigrazione e che contempla la differenziazione tra la vecchia e la nuova in corso di discussione in Parlamento, si affronteranno alcuni casi emblematici che daranno vita ad un confronto

sui temi attuali e scottanti che riguardano gli immigrati. L'iniziativa si svolgerà lunedì 11 giugno ore 17.00 presso la Sala delle Bandiere, sede del Parlamento Europeo Via Quattro Novembre, 149.
Per il programma [clicca qui](#) (focus n.13)

28.06.2007 – Roma, Seminario sul tema: “Progetto SaMiFo, Centro di Salute per i Migranti Forzati”, organizzato dalla AUSL RM/A, dal Centro Astalli e da “Medici contro la tortura” – presso l’Aula convegni del Nuovo Regina Margherita della ASL RM/A, Via Morosini 30 – Roma, 28 giugno 2007, ore 9.00.
Per il programma [clicca qui](#) (focus n.15)

11.07.2007 - Firenze – Tavola rotonda organizzata dall’Università degli Studi di Firenze e dal Consiglio Superiore della Magistratura sul tema: “La tratta dei minorenni:garanzie internazionali, soluzioni normative,profili applicativi” - Villa Ruspoli, Piazza Indipendenza, 9, Sala Camino ore 15.30.
Per il programma dell’iniziativa [clicca qui](#) (focus n.16)

11 luglio 2007 - Firenze-Tavola rotonda sul tema “La tratta dei minorenni:garanzie internazionali, soluzioni normative, profili applicativi” ore 15.30, Villa Ruspoli, Piazza Indipendenza, 9, Sala Camino, Firenze.
Per il programma dell’iniziativa è consultabile all’indirizzo <http://www.asgi.it/content/documents/dl07070600.seminario.11.luglio.finale.3.pdf> (focus n.17)

10 luglio 2007 - Roma, Convegno organizzato dal Ministero dell’Interno e dal Ministero della Solidarietà Sociale, in collaborazione con l’ANCI, sul tema dei minori stranieri non accompagnati in Italia, dal titolo "Minori stranieri non accompagnati: percorsi di protezione e pratiche di integrazione" ore 9.30, Via Alibert 5/A..Il programma dell’iniziativa è consultabile all’indirizzo <http://www.solidarietasociale.gov.it/NR/rdonlyres/BBE553BD-EA99-4AC5-945B-6F816E79B283/0/Brochureconvegno10luglio.pdf> (focus n.17)

21.07.2007 – Modena, incontro-dibattito sul tema "*Le nuove schiavitù: quale legalità per quale giustizia*", Parco XXII aprile, ore 21.00. Introduce e coordina FAUSTO GIANNELLI - avvocato - assessore alla cultura del comune di Pavullo. Per informazioni: Jessica Bertoni - bertonij@fastwebnet.it. Per il programma: <http://www.asgi.it/content/documents/dl07070900.jon.cazacu.modena.210707.png> oppure [clicca qui](#) (focus n.18)